

# Circolare 2016/1

## Pubblicazione – banche

### Obblighi di pubblicazione prudenziali

Riferimento:	Circ. FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche»
Data:	28 ottobre 2015
Entrata in vigore:	1° gennaio 2016
Ultima modifica:	8 dicembre 2021 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	sostituisce progressivamente la Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione – banche» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR artt. 3 cpv. 2 lett. b, 3g, 4 cpv. 2 e 4, 4 <sup>bis</sup> cpv. 2, 6b, 12 OIsFi art. 70 cpv. 4 OFoP artt. 2, 16 OLiq art. 17e
Allegato 1	Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione
Allegato 2	Tabelle fisse e flessibili
Allegato 3	Pubblicazione delle banche di rilevanza sistemica
Allegato 4	<i>Corporate governance</i>
Allegato 5	Rischi finanziari legati al clima

Destinatari								
LBCR	LSA	LisFi		LinFi		LICol	LRD	Altri
Banche		Gestori patrimoniali		Sedi di negoziazione		SICAV		
Gruppi e cong. finanziari.		Trustee		Controparti centrali		Società in accomandita per ICC		
Altri intermediari		Gestori di patrimoni collettivi		Depositari centrali		SICAF		
Assicuratori		Direzioni dei fondi		Repertorio di dati sulle negoz.		Banche depositarie		
Gruppi e cong. assicurativi		Società di intermed. mobiliare che tengono conti	X	Sistemi di pagamenti		Rappresentanti di ICC esteri		
Intermediari assicurativi		Società di intermed. mobiliare che non tengono conti		Partecipanti		Altri intermediari		
		Gestori di patrimoni di previdenza				OAD		
						Assoggettati OAD		
						Società di audit		
						Agenzie di rating		

<b>I. Oggetto</b>	nm.	1–7.2
<b>II. Ambito di applicazione</b>	nm.	8–14.1
<b>III. Estensione degli obblighi di pubblicazione</b>	nm.	14.2–20
<b>IV. Approvazione</b>	nm.	21
<b>V. Principi generali per la pubblicazione</b>	nm.	22–26
<b>VI. Modalità di pubblicazione</b>	nm.	27–30
<b>VII. Forma della pubblicazione</b>	nm.	31–38
<b>VII. Momento e termini della pubblicazione</b>	nm.	39–41.1
<b>IX. <i>Abrogato</i></b>	nm.	42–48
<b>X. <i>Abrogato</i></b>	nm.	49–53
<b>XI. Audit</b>	nm.	54–55
<b>XII. Disposizioni finali e transitorie</b>	nm.	56–66

## I. Oggetto

La presente circolare concretizza l'art. 16 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) e l'art. 17e dell'Ordinanza sulla liquidità (OLiQ; RS 952.06); definisce inoltre gli obblighi di pubblicazione in materia di <i>corporate governance</i> , rischi di tasso d'interesse e remunerazioni. Essa disciplina quali banche e società di intermediazione mobiliare nonché gruppi finanziari (di seguito «banche») sono tenuti a effettuare la pubblicazione, definendo l'estensione del loro obbligo.	1*
Gli obblighi di pubblicazione si basano sui seguenti standard minimi e principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria:	2*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrogato</li> </ul>	3*-4*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Revised Pillar 3 disclosure requirements</i> – pubblicato nel gennaio 2015</li> </ul>	5*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework</i> – pubblicato nel marzo 2017</li> </ul>	6*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrogato</li> </ul>	7*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate governance principles for banks</i> – pubblicato nel luglio 2016</li> </ul>	7.1*
Nel testo sono altresì presenti rimandi al documento <i>Frequently asked questions on the revised Pillar 3 disclosure requirements</i> pubblicato dal Comitato di Basilea nell'agosto 2016, le cui interpretazioni devono essere considerate.	7.2*

## II. Ambito di applicazione

La presente circolare si applica a tutte le banche e società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera e a tutti i gruppi finanziari sottoposti alla vigilanza della FINMA. Sono esclusi i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali (art. 6a cpv. 3 della Legge sulle banche [LBCR; RS 952.0] e art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]), come pure le succursali svizzere di banche e società di intermediazione mobiliare estere. Le società di intermediazione mobiliare sono esonerate dagli obblighi di pubblicazione in relazione ai tassi d'interesse e alla liquidità (v. tabelle IRRBBA, IRRBBA1 e IRRBB1, come pure LIQA, LIQ1 e LIQ2). L'esonero concernente i rischi di tasso d'interesse non si applica nel caso in cui una società di intermediazione mobiliare incorra in rischi di tasso d'interesse significativi al di fuori del portafoglio di negoziazione secondo il nm. 4 della Circ. FINMA 19/2 «Rischi di tasso d'interesse – banche».	8*
Gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche secondo gli artt. 47a–47e OFoP possono limitare la loro pubblicazione ai parametri regolamentari che sono loro applicabili (tabella KM1, pubblicazione annuale per gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche).	8.1*
Se le esigenze in materia di fondi propri e liquidità vengono determinate a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, in linea di principio gli obblighi di pubblicazione secondo la presente circolare devono essere adempiuti solo su base consolidata. Devono tuttavia essere adempiuti anche gli altri obblighi di pubblicazione secondo i nm. 13 e 14.6. Cfr. nm. 14.1 per quanto concerne lo sconto di consolidamento in relazione alla <i>corporate governance</i> .	9*
Gli obblighi di pubblicazione relativi alla liquidità si applicano solo alla quota di liquidità a breve termine (LCR) secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. a OLiQ (totalità delle posizioni in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri).	10

Gli obblighi di pubblicazione secondo la presente circolare non si applicano ai singoli membri di un'organizzazione centrale che la FINMA ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 OFoP ha esentato dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di singolo istituto. L'organizzazione centrale deve adempiere gli obblighi di pubblicazione a livello consolidato.	11*
Le banche dominate dall'estero sono esonerate dall'obbligo di pubblicazione di cui agli allegati 1-6 qualora vengano pubblicate informazioni equiparabili all'estero a livello di gruppo, con riserva del nm. 13. L'esonero non si applica alla <i>corporate governance</i> .	12*
Le filiali svizzere integrate in un gruppo (comprese le società madri) di gruppi sottoposti alla sorveglianza della FINMA e le banche svizzere dominate dall'estero che secondo il nm. 12 sono esonerate dall'obbligo di pubblicazione dettagliata devono tuttavia pubblicare ogni anno la tabella KM1 (cfr. allegato 2) e adempiere le esigenze secondo il nm. 21. In conformità al nm. 14.6, la pubblicazione concernente le società del gruppo può anche essere effettuata a livello consolidato, tuttavia occorre farne esplicita menzione nel rapporto di gestione della società interessata. Tale requisito non si applica ai singoli membri di un'organizzazione centrale esonerati secondo il nm. 11.	13*
Il perimetro di consolidamento rilevante ai fini della presente circolare corrisponde a quello utilizzato per il calcolo consolidato dei fondi propri minimi e dei fondi propri computabili (art. 7 OFoP).	14*
Le banche e le società di intermediazione mobiliare che appartengono a un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA sono esonerate dagli obblighi di pubblicazione in materia di <i>corporate governance</i> (allegato 4). Per le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione relativo ai rischi finanziari legati al clima secondo il nm. 14.2 e l'allegato 5 l'obbligo è adempiuto se le informazioni a livello del gruppo finanziario associato alla vigilanza della FINMA vengono pubblicate.	14.1*

### III. Estensione degli obblighi di pubblicazione

Le informazioni quantitative e qualitative devono essere pubblicate, in linea principio, in funzione della loro pertinenza nel quadro delle attività svolte e degli approcci regolamentari utilizzati. Ciò non si applica alle nove tabelle KM1, OV1, LIQA, CR1, CR3, IRRBBA, IRRBBA1, IRRBB1, ORA che tutte le banche sono tenute a pubblicare, ad eccezione delle banche che, secondo i nm. 8–14.1, sono esonerate dalla pubblicazione di determinate informazioni.	14.2*
<ul style="list-style-type: none"><li>Le banche di rilevanza sistemica che non sono attive a livello internazionale (<i>domestic systemically important banks</i>, D-SIB) sono inoltre tenute a pubblicare le tabelle secondo l'allegato 3.</li><li>Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (<i>global systemically important banks</i>, G-SIB) sono inoltre tenute a pubblicare le tabelle TLAC1, TLAC2, TLAC3, GSIB1, KM2 e le tabelle secondo l'allegato 3.</li><li>Le banche di rilevanza sistemica che non sono attive a livello internazionale (D-SIB) e le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (G-SIB) sono inoltre tenute a pubblicare le informazioni concernenti i rischi finanziari legati al clima secondo l'allegato 5.</li></ul>	

La pubblicazione delle tabelle obbligatorie e dell'allegato 5 deve avvenire in conformità alla frequenza stabilita. Se una banca ritiene che le informazioni da pubblicare secondo una determinata tabella (cfr. allegato 2) non siano pertinenti ai sensi del nm. 25, in particolare perché si tratta di informazioni non significative, può rinunciare a pubblicarle o pubblicarle solo in parte. La mancata pertinenza o la non significatività delle informazioni deve essere documentata internamente alla banca.

I concreti obblighi di pubblicazione sono definiti nell'allegato 1. A seconda dell'estensione della pubblicazione, si distingue tra pubblicazione integrale delle banche di rilevanza sistemica e delle banche della categoria di vigilanza 1–3 (escluse le banche di rilevanza sistemica) e pubblicazione parziale delle banche delle categorie 4–5. In conformità al nm. 15 queste ultime possono altresì sottostare all'obbligo di pubblicazione parziale estesa o di pubblicazione integrale.	14.3*
Le banche di rilevanza sistemica pubblicano inoltre a ritmo trimestrale, in conformità alle scadenze di cui ai nm. 40–41, le tabelle modello <sup>1</sup> (cfr. allegato 3) sulla base dei calcoli paralleli secondo gli artt. 124–133 OFoP. La pubblicazione avviene a livello del gruppo finanziario, del gruppo finanziario subordinato e dei singoli istituti di rilevanza sistemica che devono adempiere le esigenze in materia di fondi propri.	14.4*
Abrogato	14.5*
In conformità alla presente circolare sono considerate grandi banche le banche i cui fondi propri minimi per il rischio di credito (incluso il rischio di credito della controparte) sono superiori ai 4 miliardi di franchi e svolgono un'attività internazionale importante. Tali banche sono inoltre tenute a pubblicare a ritmo trimestrale, in conformità alle scadenze di cui al nm. 40, le informazioni della tabella KM1 (cfr. allegato 2) a livello del gruppo, come pure delle filiali della banca e dei sottogruppi importanti in Svizzera e all'estero che devono rispettare le esigenze in materia di fondi propri e liquidità.	14.6*
In conformità all'allegato 1, le banche delle categorie 4 e 5 possono limitarsi a una "pubblicazione parziale" a frequenza annuale, tranne nel caso in cui utilizzino approcci modello per il calcolo dei fondi propri minimi oppure detengano transazioni di cartolarizzazione ( <i>origination, sponsoring, investing</i> ) relativamente a posizioni estere in conformità alla Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche». L'estensione della pubblicazione parziale è definita nell'allegato 1. Oltre alle nove tabelle obbligatorie secondo il nm. 14.2, devono essere pubblicate anche le tabelle CR2, CRB, CR5, CCR3 e CCR5, tranne se non sono pertinenti.	15*
Abrogato	16*-18*
Se i requisiti in materia di pubblicazione vengono inaspriti (p. es. cambio della categoria di vigilanza della FINMA, superamento di un valore di soglia), le informazioni supplementari devono essere pubblicate a partire dal momento in cui avviene tale inasprimento (applicazione prospettica). I valori comparativi relativi ai periodi precedenti non devono essere pubblicati.	19
Le banche devono pubblicare le informazioni concernenti la <i>corporate governance</i> (cfr. allegato 4) in modo facilmente accessibile sul loro sito Internet o in un capitolo a sé stante nel rapporto di gestione.	20*

#### **IV. Approvazione**

L'organo preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo approva i principi specifici all'istituto e l'entità della pubblicazione, in base ai quali la banca adempie le disposizioni della presente circolare. La pubblicazione deve essere sottoposta a un controllo interno comparabile con quello per la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo.	21
---	----

<sup>1</sup> Le tabelle modello sono tabelle fisse secondo il nm. 28. Oltre che aggiungere righe supplementari in conformità al nm. 30, è consentito modificare la struttura delle tabelle, purché siano pubblicate tutte le informazioni minime richieste.

## V. Principi generali per la pubblicazione

La pubblicazione ai sensi della presente circolare deve adempiere i seguenti principi:	22
• chiarezza: le informazioni pubblicate devono essere comprensibili;	23
• esaustività: le attività e i rischi essenziali della banca devono essere pubblicati in modo adeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo;	24
• pertinenza: deve essere possibile stimare e, tramite eventuali indicazioni concernenti voci del bilancio o del conto economico, comprendere i rischi essenziali esistenti ed eventuali della banca o del gruppo finanziario, come pure la gestione di tali rischi. Le informazioni non pertinenti devono essere omesse;	25*
• coerenza: le pubblicazioni devono essere redatte in maniera coerente da un periodo all'altro. Eventuali cambiamenti significativi devono essere adeguatamente motivati e commentati.	26

## VI. Modalità di pubblicazione

Abrogato	27*
L'allegato 1 contiene una rappresentazione schematica di tutte le tabelle previste, nella quale è indicato quali tabelle devono essere necessariamente pubblicate in forma predefinita (tabelle fisse), quali possono essere pubblicate dopo essere state adeguate in seguito a riflessioni in seno alla banca (tabelle flessibili) e con quale frequenza le informazioni devono essere aggiornate.	28
Le banche che effettuano le pubblicazioni in inglese possono riprendere nelle tabelle le formulazioni originali del documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (v. nm. 5–7.2).	29*
Le righe/colonne non utilizzate delle tabelle fisse possono essere tralasciate. La numerazione delle righe e delle colonne non deve essere modificata. Se necessario, possono essere inserite delle righe aggiuntive, senza tuttavia modificare la numerazione predefinita. In linea di principio, la presentazione e la granularità che sono state scelte la prima volta per le tabelle flessibili devono essere mantenute nel corso del tempo.	30

## VII. Forma della pubblicazione

Le informazioni oggetto di pubblicazione in conformità alla presente circolare devono essere facilmente accessibili. Le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione integrale o parziale devono mettere a disposizione sul loro sito Internet le informazioni concernenti il periodo in rassegna e le informazioni concernenti almeno i quattro anni precedenti. Le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 che non dispongono di un sito Internet possono limitarsi a pubblicare tali informazioni nel rapporto di gestione.	31
Le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione integrale devono pubblicare le informazioni in un documento a sé stante <sup>2</sup> . Questo documento può anche costituire una parte separata del rapporto intermedio o del rapporto di gestione, se questa parte può essere chiaramente identificata come pubblicazione in conformità alla presente circolare e tali rapporti vengono messi a disposizione sul sito Internet. Per la pubblicazione in materia di <i>corporate governance</i> si veda il nm. 20. Per la pubblicazione dei contenuti delle tabelle con	32*

<sup>2</sup> Eccetto le tabelle CCA e GSIB1, che possono essere pubblicate a parte.

formato flessibile (cfr. allegato 1), si può invece rimandare a fonti facilmente accessibili, se come parte integrante del riferimento sono riportate le seguenti informazioni:

- riferimento delle tabelle secondo gli standard minimi di Basilea e denominazione delle tabelle (p. es. approccio di gestione del rischio della banca [OVA]); 33
- nome completo della fonte di riferimento in cui sono pubblicate le informazioni; 34
- link al sito Internet; 35
- indicazione della pagina e del numero della sezione della fonte di riferimento in cui sono pubblicate le informazioni. 36

Le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione parziale e non pubblicano nel rapporto di gestione le informazioni in conformità alla presente circolare devono indicare nel rapporto di gestione dove tali informazioni sono disponibili. 37

Abrogato 37.1\*

Le banche che usufruiscono dello sconto ampliato di consolidamento in conformità ai nm. 9, 11 e 12 devono riportare nei loro rapporti di gestione un'indicazione generale relativa a dove ottenere la pubblicazione consolidata. 38

## VIII. Momento e termini della pubblicazione

La periodicità della pubblicazione è descritta nell'allegato 1. 39

La pubblicazione dei dati aggiornati dopo ogni chiusura annuale deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del conto annuale. La pubblicazione in materia di remunerazioni può avvenire entro sei mesi, nella misura in cui una pubblicazione entro quattro mesi non sia possibile in ragione della data dell'assemblea generale ordinaria. La pubblicazione dei dati aggiornati dopo ogni chiusura intermedia deve avvenire entro due mesi dalla fine del periodo intermedio o dal giorno di riferimento della chiusura intermedia. Alla fine dell'anno possono essere pubblicati congiuntamente, entro quattro mesi, sia i dati concernenti i periodi intermedi sia i dati concernenti il periodo annuale. 40\*

Occorre indicare chiaramente la data della stesura o dell'adeguamento delle informazioni pubblicate. 41

Qualora vengano apportate modifiche materiali alle informazioni in materia di *corporate governance*, le banche devono adattare sul loro sito Internet, entro tre mesi, le relative informazioni (cfr. allegato 4). 41.1\*

## IX. Abrogato

Abrogato 42\*-48\*

## X. Abrogato

Abrogato 49\*-53\*

## **XI. Audit**

Le società di audit verificano il rispetto degli obblighi di pubblicazione in conformità alla Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit» e prendono posizione al riguardo nel rapporto sull'audit di vigilanza. 54

La pubblicazione nel rapporto intermedio e/o nella relazione annuale non è soggetta ad audit ai sensi del Codice delle obbligazioni. Tuttavia, se alcuni elementi delle informazioni menzionate nella presente circolare vengono pubblicati nel conto annuale o nel conto di gruppo, sono sottoposti all'audit ai sensi del Codice delle obbligazioni. 55

## **XII. Disposizioni finali e transitorie**

Le informazioni secondo i nm. 2–7 dell'allegato 5 devono essere pubblicate per la prima volta nel rapporto annuale relativo all'esercizio 2021. 56\*

Abrogato 57\*-60\*

Le banche non devono riportare informazioni per i giorni di riferimento precedenti alla data dell'entrata in vigore di una tabella (cfr. allegato 1), per pubblicarle nella forma prevista in conformità alla presente circolare. Il requisito ai sensi del nm. 31 concernente la messa a disposizione dei dati relativi ai quattro anni precedenti va inteso in maniera prospettica. 61\*

Le tabelle che mostrano una riconciliazione tra le cifre del periodo precedente e il periodo in rassegna<sup>3</sup> non devono essere pubblicate se le cifre del periodo precedente si riferiscono a un periodo antecedente all'effettiva applicazione della presente circolare o all'entrata in vigore della tabella considerata. 62\*

Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'OLiQ sul coefficiente di finanziamento (NSFR), occorre considerare i corrispondenti requisiti in materia di pubblicazione (tabella LIQ2 e righe 18–20 della tabella KM1). 63\*

Le modifiche del 31 ottobre 2019 entrano in vigore il 1° gennaio 2020 e sono applicabili per la prima volta dal 31 dicembre 2019. Nella penultima colonna dell'allegato 1 è riportata la prima pubblicazione delle tabelle riviste o delle tabelle nuove. 64\*

Le banche possono impiegare le tabelle riviste prima del 31 ottobre 2019 o le tabelle nuove anche prima della loro entrata in vigore. 65\*

Le modifiche dell'8 dicembre 2021 della tabella LIQ2 sono applicabili al più tardi dal 30 giugno 2022 come giorno di riferimento. 66\*

---

<sup>3</sup> Tabelle CR2, CR8, CR9, CCR7 e MR2.



# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

**Indicazione:** le righe con sfondo grigio indicano le tabelle che le banche sono tenute a pubblicare secondo il nm. 14.2. La valuta impiegata per la pubblicazione corrisponde alla valuta del conto annuale.

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
<b>KM1</b>	Parametri regolamentari fondamentali	QC	X		T	T	T(S) <sup>3</sup>	A	31.12.2018
<b>KM2</b>	Parametri fondamentali «esigenze TLAC (a livello di gruppo di risoluzione)»	QC	X		T				01.01.2019
<b>OVA<sup>4</sup></b>	Approccio di gestione del rischio della banca	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016
<b>OV1</b>	Visione d'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio	QC	X		T	T(S)	T(S)	A, ma in forma semplificata	31.12.2018

<sup>1</sup> Ed eventualmente banche delle categorie 4 e 5, che non possono utilizzare la pubblicazione parziale (v. nm. 15).

<sup>2</sup> La data del 31.12.2016 nella penultima colonna rimanda alle tabelle della circolare nella sua versione del 7.12.2016 che da allora non sono state adeguate. La data che fa riferimento alle altre tabelle si riferisce alla prima applicazione della tabella modificata.

<sup>3</sup> Q(H) indica in linea di principio che le banche che non pubblicano informazioni finanziarie su base trimestrale possono limitarsi a una pubblicazione semestrale dei corrispondenti valori semestrali. Per quanto concerne le grandi banche secondo il nm. 14.6, tale facilitazione non si applica tuttavia alla tabella KM1. Le banche (della categoria 3) che non sono grandi banche secondo il nm. 14.6 possono limitarsi a una pubblicazione semestrale, anche se pubblicano informazioni finanziarie trimestrali su base volontaria.

<sup>4</sup> Rimando integrale o parziale all'allegato del rapporto annuale, nel caso in cui contenga integralmente o parzialmente le informazioni necessarie.

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
LI1	Riconciliazione tra i valori contabili e le posizioni prudenziali	QC		X	A	A	A		31.12.2016
LI2	Rappresentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili (conto annuale e conto di gruppo)	QC		X	A	A	A		31.12.2016
LIA	Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016
PV1	Adeguamenti di valore prudenziali	QC	X		A	A	A		31.12.2018
CC1	Rappresentazione dei fondi propri regolamentari computabili	QC	X		S	S	A		31.12.2018
CC2	Riconciliazione dei fondi propri regolamentari computabili ai fini del bilancio	QC		X	S	S	A		31.12.2018

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
CCA <sup>5</sup>	Caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli altri strumenti TLAC	QUAL/QC		X	S	S	A		31.12.2018
TLAC1	Composizione del TLAC delle banche di rilevanza sistemica internazionale (a livello di gruppo di risoluzione)	QC	X		S				01.01.2019
TLAC2	Società del gruppo importanti – rango dei crediti a livello dell'unità giuridica	QC	X		S				01.01.2019
TLAC3	Unità di risoluzione – rango dei crediti a livello dell'unità giuridica	QC	X		S				01.01.2019
GSIB1	Indicatori G-SIB	QC		X	A				31.12.2018
CCyB1 <sup>6</sup>	Ripartizione geografica dei crediti per il cuscinetto anticiclico di capitale esteso secondo gli standard minimi di Basilea	QC		X	S	S	A		31.12.2018

<sup>5</sup> Disposizioni in materia di aggiornamento: v. spiegazioni sulla tabella CCA.

<sup>6</sup> Concerne solo le banche che soddisfano i criteri di cui all'art. 44a OFoP.

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
LR1	Leverage ratio: confronto fra gli attivi di bilancio e l'esposizione totale per il leverage ratio	QC	X		T	T(S)	A		31.12.2018
LR2	Leverage ratio: rappresentazione dettagliata	QC	X		T	T(S)	A		31.12.2018
LIQA	Liquidità: gestione dei rischi di liquidità	QUAL QC		X	A	A	A	A, nella misura in cui ciò non sia già stato trattato nel quadro delle informazioni sul conto annuale	31.12.2018
LIQ1	Liquidità: informazioni sulla quota di liquidità	QC	X		T	T(S)	T(S)		31.12.2016
LIQ2	Liquidità: informazioni sul coefficiente di finanziamento	QC	X		S	S	S		1.7.2021
CRA <sup>7</sup>	Rischio di credito: informazioni generali	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016

<sup>7</sup> Rimando integrale o parziale all'allegato del rapporto annuale, nel caso in cui contenga integralmente o parzialmente le informazioni necessarie.

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
CR1	Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi	QC	X		S	S	A	A	31.12.2016
CR2	Rischio di credito: cambiamenti nei portafogli di crediti e titoli di debito in stato di default	QC	X		S	S	A	A	31.12.2016
CRB	Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi	QUAL/QC		X	A	A	A	A	31.12.2016
CRC	Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del rischio	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016
CR3	Rischi di credito: visione d'insieme delle tecniche di riduzione del rischio di credito	QC	X		S	S	A	A, ma in forma semplificata	31.12.2016
CRD	Rischio di credito: informazioni sull'impiego di rating esterni nell'approccio standard	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
CR4	Rischio di credito: esposizione al rischio ed effetti della riduzione del rischio di credito in base all'approccio standard	QC	X		S	S	A		31.12.2016
CR5	Rischio di credito: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard	QC	X		S	S	A	A	31.12.2016
CRE	IRB: informazioni relative ai modelli	QUAL		X	A	A	A	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IRB	31.12.2016
CR6	IRB: esposizione al rischio per categorie di posizioni e probabilità di default	QC	X		S	S	S		31.12.2016
CR7	IRB: effetti di riduzione del rischio dei derivati di credito sulla ponderazione del rischio	QC	X		S	S	S		31.12.2016
CR8	IRB: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni soggette al rischio di credito	QC	X		T	T(S)	T(S)		31.12.2016

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
CR9	IRB: valutazione ex post delle stime di probabilità di default in base alle categorie di posizioni	QC		X	A	A	A		31.12.2016
CR10	IRB: finanziamenti speciali e titoli di partecipazione in base al metodo semplice di ponderazione del rischio	QC		X	S	S	S		31.12.2016
CCRA	Rischio di credito della controparte: informazioni generali	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016
CCR1	Rischio di credito della controparte: analisi tramite approccio	QC	X		S	S	-		31.12.2016
CCR2	Rischio di credito della controparte: adeguamenti delle stime delle posizioni creditizie ( <i>credit valuation adjustment, CVA</i> ) a carico dei fondi propri	QC	X		S	S	-		31.12.2016

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
CCR3	Rischio di credito della controparte: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard	QC	X		S	S	A	A	31.12.2016
CCR4	IRB: rischio di credito della controparte in base alla categoria di posizione e alla probabilità di default	QC	X		S	S	S	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IRB	31.12.2016
CCR5	Rischio di credito della controparte: composizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della controparte	QC		X	S	S	A	A	31.12.2016
CCR6	Rischio di credito della controparte: posizioni su derivati di credito	QC		X	S	S	A		31.12.2016



# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
CCR7	Rischio di credito della controparte: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni sul rischio di credito della controparte in base all'approccio IMM (metodo del modello EPE)	QC	X		T	T(S)	T(S)	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IRB	31.12.2016
CCR8	Rischio di credito della controparte: posizioni nei confronti di controparti centrali	QC	X		S	S	A	La pubblicazione parziale non può essere applicata alle cartolarizzazioni che riguardano posizioni estere	31.12.2016
SECA	Cartolarizzazioni: informazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolarizzazione	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016
SEC1	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca	QC		X	S	S	A		31.12.2016
SEC2	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio di negoziazione	QC		X	S	S	A		31.12.2016

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
SEC3	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di <i>originator</i> o <i>sponsor</i>	QC	X		S	S	A		31.12.2016
SEC4	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di <i>investor</i>	QC	X		S	S	A		31.12.2016
MRA	Rischi di mercato: informazioni generali	QUAL		X	A	A	A		31.12.2016
MR1	Rischi di mercato: esigenze di fondi propri minimi in base all'approccio standard	QC	X		S	S	A		31.12.2016
MRB	Rischi di mercato: informazioni nel caso in cui venga impiegato l'approccio modello (IMA)	QUAL		X	A	A	A	La pubblicazione parziale non può essere applicata	31.12.2016

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
								qualora venga impiegato l'IMA	
MR2	Rischi di mercato: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni in base all'approccio modello (IMA)	QC	X		T	T(S)	S	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IMA	31.12.2016
MR3	Rischi di mercato: valori basati su un modello per il portafoglio di negoziazione	QC	X		S	S	S	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IMA	31.12.2016
MR4	Rischi di mercato: confronto delle stime VaR con utili e perdite	QC		X	S	S	S	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IMA	31.12.2016
IRRBBA	Rischi di tasso d'interesse: obiettivi e direttive per la gestione del rischio di tasso d'interesse del portafoglio della banca	QUAL/QC		X	A	A	A	A	31.12.2018

# Allegato 1

## Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

Riferimento	Denominazioni delle tabelle	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Banche di rilevanza sistemica		Banche prive di rilevanza sistemica		Entrata in vigore <sup>2</sup>
			fisso	flessibile	Internazionale	Nazionale	Categorie 1-3 <sup>1</sup>	Categorie 4-5	
					Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni finanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale				
<b>IRRBBA1</b>	Rischi di tasso d'interesse: informazioni quantitative sulla struttura delle posizioni e sulla revisione dei tassi d'interesse	QC	X		A	A	A	A	31.12.2018
<b>IRRB B1</b>	Rischi di tasso d'interesse: informazioni quantitative sul valore attuale e sui proventi da interessi	QC	X		A	A	A	A	31.12.2018
<b>REMA<sup>8</sup></b>	Remunerazioni: politica in materia di remunerazione	QUAL		X	A	A	A		31.12.2018
<b>REM1<sup>8</sup></b>	Remunerazioni: distribuzioni	QC		X	A	A	A		31.12.2018
<b>REM2<sup>8</sup></b>	Remunerazioni: versamenti speciali	QC		X	A	A	A		31.12.2018
<b>REM3<sup>10</sup></b>	Remunerazioni: distribuzioni di vario tipo	QC		X	A	A	A		31.12.2018
<b>ORA</b>	Rischi operativi: informazioni generali	QUAL		X	A	A	A	A	31.12.2016
<b>Allegato 3</b>	Pubblicazione delle banche di rilevanza sistemica	QC	X	-	T	T	-	-	31.12.2019

<sup>8</sup> L'obbligo di pubblicazione sussiste solo se gli istituti sono tenuti a pubblicare la Circ. FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione» (nm. 6).

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella KM1: Parametri regolamentari fondamentali

Scopo	Fornire una visione d'insieme dei parametri prudenziali della banca
Contenuto	Parametri prudenziali fondamentali
Tipo / formato	QC / fisso Se vengono aggiunte nuove righe, occorre riportare la definizione e la modalità di calcolo dei parametri supplementari (incl. il perimetro di consolidamento e i fondi propri regolamentari utilizzati, se applicabile)
Commento minimo richiesto	Le banche soggette all'obbligo di pubblicazione integrale o parziale commentano e motivano i cambiamenti significativi rispetto al periodo precedente (T-1). Le banche che applicano uno standard internazionale riconosciuto e si avvalgono delle disposizioni transitorie in materia di <i>expected loss accounting</i> devono integrare la tabella con le righe 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a e 14a previste dagli standard minimi di Basilea e riportare le norme transitorie applicate. Le banche per le quali l' <i>expected loss accounting</i> non è applicabile e le banche che non si avvalgono di disposizioni transitorie possono ignorare le righe summenzionate.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

### a) Tabella relativa alla pubblicazione trimestrale

		a	b	c	d	e
	T = trimestre	T	T-1	T-2	T-3	T-4
	<b>Fondi propri computabili (CHF)</b>					
1	Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)					
1a	Fondi propri di base di qualità primaria senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
2	Fondi propri di base (T1)					
2a	Fondi propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
3	Totale capitale complessivo					
3a	Capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Posizioni ponderate per il rischio (<i>risk weighted assets</i>, RWA) (CHF)</b>					
4	RWA					
4a	<b>Fondi propri minimi (CHF)</b>					
	<b>Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA)</b>					
5	Quota CET1 (%)					
5a	Quota CET1 senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
6	Quota di fondi propri di base (%)					
6a	Quota di propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
7	Quota di capitale complessivo (%)					
7a	Quota di capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Esigenze di cuscinetto CET1 (in % degli RWA)</b>					

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
	T = trimestre	T	T-1	T-2	T-3	T-4
8	Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2,5% dal 2019) (%)					
9	Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%)					
10	Cuscinetto supplementare di fondi propri in ragione della rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%)					
11	Esigenze complessive di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%)					
12	CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea (previa detrazione del CET1 a copertura delle esigenze minime e all'occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (%)					
	<b>Quote di capitale previsto secondo l'allegato 8 dell'OFoP (in % degli RWA)</b>					
12a <sup>1</sup>	Cuscinetto di fondi propri secondo l'allegato 8 OFoP (%)					
12b	Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%)					
12c	Quota prevista di CET1 (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
12d	Quota prevista di T1 (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
12e	Quota prevista di capitale complessivo (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
	<b>Leverage ratio secondo Basilea III</b>					
13	Esposizione totale (CHF)					

<sup>1</sup> Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare a pubblicare le informazioni delle righe 12a–12e, in quanto ad esse non si applica l'allegato 8 OFoP. In caso di rinuncia alla pubblicazione, esse informano tuttavia in merito al cuscinetto anticiclico secondo l'art. 44 OFoP.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
	T = trimestre	T	T-1	T-2	T-3	T-4
14	<i>Leverage ratio</i> secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale)					
14a	<i>Leverage ratio</i> secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale) senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Quota di liquidità (LCR)</b>					
15	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)					
16	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)					
17	Quota di liquidità, LCR (in %)					
	<b>Coefficiente di finanziamento (NSFR)<sup>2</sup></b>					
18	Rifinanziamento disponibile stabile (in CHF)					
19	Rifinanziamento disponibile necessario (in CHF)					
20	Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %)					

<sup>2</sup> Queste righe devono essere pubblicate solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di NSFR.



# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

### b) Tabella relativa alla pubblicazione semestrale

		a	b	c	d	e
	T = semestre	T	T – (3 mesi)	T-1	T – (3 mesi)	T-2
	<b>Fondi propri computabili (CHF)</b>					
1	Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)					
1a	Fondi propri di base di qualità primaria senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
2	Fondi propri di base (T1)					
2a	Fondi propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
3	Totale capitale complessivo					
3a	Capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Posizioni ponderate per il rischio (<i>risk weighted assets, RWA</i>) (CHF)</b>					
4	RWA					
4a	<b>Fondi propri minimi (CHF)</b>					
	<b>Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA)</b>					
5	Quota CET1 (%)					
5a	Quota CET1 senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
6	Quota di fondi propri di base (%)					
6a	Quota di propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
7	Quota di capitale complessivo (%)					
7a	Quota di capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Esigenze di cuscinetto CET1 (in % degli RWA)</b>					

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
	T = semestre	T	T – (3 mesi)	T-1	T – (3 mesi)	T-2
8	Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2,5% dal 2019) (%)					
9	Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%)					
10	Cuscinetto supplementare di fondi propri in ragione della rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%)					
11	Esigenze complessive di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%)					
12	CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea (previa detrazione del CET1 a copertura delle esigenze minime e all'occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (%)					
	<b>Quote di capitale previsto secondo l'allegato 8 dell'OFoP (in % degli RWA)</b>					
12a	Cuscinetto di fondi propri secondo l'allegato 8 OFoP (%)					
12b	Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%)					
12c	Quota prevista di CET1 (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
12d	Quota prevista di T1 (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
12e	Quota prevista di capitale complessivo (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
	<b>Leverage ratio secondo Basilea III</b>					
13	Esposizione totale (CHF)					

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
	T = semestre	T	T – (3 mesi)	T-1	T – (3 mesi)	T-2
14	<i>Leverage ratio</i> secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale)					
14a	<i>Leverage ratio</i> secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale) senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Quota di liquidità (LCR)</b>					
15	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)					
16	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)					
17	Quota di liquidità, LCR (in %)					
	<b>Coefficiente di finanziamento (NSFR)<sup>1</sup></b>					
18	Rifinanziamento disponibile stabile (in CHF)					
19	Rifinanziamento disponibile necessario (in CHF)					
20	Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %)					

<sup>1</sup> Queste righe devono essere pubblicate solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di NSFR.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

### c) Tabella relativa alla pubblicazione annuale

	T = anno	a	b	c	d	e
		T	T – (3 mesi)	T – (6 mesi)	T – (9 mesi)	T-1
	<b>Fondi propri computabili (CHF)</b>					
1	Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)					
1a	Fondi propri di base di qualità primaria senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
2	Fondi propri di base (T1)					
2a	Fondi propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
3	Totale capitale complessivo					
3a	Capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Posizioni ponderate per il rischio (RWA) (CHF)</b>					
4	RWA					
4a	<b>Fondi propri minimi (CHF)</b>					
	<b>Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA)</b>					
5	Quota CET1 (%)					
5a	Quota CET1 senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
6	Quota di fondi propri di base (%)					
6a	Quota di propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
7	Quota di capitale complessivo (%)					
7a	Quota di capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Esigenze di cuscinetto CET1 (in % degli RWA)</b>					

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
	T = anno	T	T - (3 mesi)	T - (6 mesi)	T - (9 mesi)	T-1
8	Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2,5% dal 2019) (%)					
9	Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%)					
10	Cuscinetto supplementare di fondi propri in ragione della rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%)					
11	Esigenze complessive di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%)					
12	CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea (previa detrazione del CET1 a copertura delle esigenze minime e all'occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (%)					
	<b>Quote di capitale previsto secondo l'allegato 8 dell'OFoP (in % degli RWA)</b>					
12a	Cuscinetto di fondi propri secondo l'allegato 8 OFoP (%)					
12b	Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%)					
12c	Quota prevista di CET1 (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
12d	Quota prevista di T1 (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
12e	Quota prevista di capitale complessivo (in %) secondo l'allegato 8 dell'OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP					
	<b>Leverage ratio secondo Basilea III</b>					
13	Esposizione totale (CHF)					
14	Leverage ratio secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale)					

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
	T = anno	T	T - (3 mesi)	T - (6 mesi)	T - (9 mesi)	T-1
14a	<i>Leverage ratio</i> secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale) senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese					
	<b>Quota di liquidità (LCR)</b>					
15	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)					
16	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)					
17	Quota di liquidità, LCR (in %)					
	<b>Coefficiente di finanziamento (NSFR)<sup>1</sup></b>					
18	Rifinanziamento disponibile stabile (in CHF)					
19	Rifinanziamento stabile necessario (in CHF)					
20	Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %)					

### Osservazioni:

1. I fondi propri minimi corrispondono di norma all'8% degli RWA. Se a un istituto si applicano requisiti più stringenti, p. es. in ragione delle esigenze in materia di fondi propri di CHF 10 mio. per le banche ai sensi degli artt. 15 e 16 OBCR, allora tali esigenze sono determinanti. In questo caso occorre indicare in una nota a piè di pagina che, anziché fondi propri minimi pari all'8% degli RWA, viene pubblicato un importo di CHF 10 mio. in ragione dell'esigenza minima assoluta di cui agli artt. 15 e 16 OBCR. Le quote di capitale devono essere calcolate come rapporto tra i fondi propri considerati e le posizioni ponderate per il rischio (e non sulla base dell'esigenza assoluta di CHF 10 mio.).
2. Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: per i dettagli relativi al calcolo del LCR trimestrale, si vedano le osservazioni sul contenuto della tabella LIQ1 nell'allegato 2.
3. Per le grandi banche soggette all'obbligo di pubblicazione trimestrale secondo il nm. 14.6 si applica quanto segue: per le filiali estere della banca possono essere utilizzati i valori calcolati in conformità alle prescrizioni locali. In mancanza di queste ultime (p. es. prescrizioni in materia di *leverage ratio*), si può

<sup>1</sup> Queste righe devono essere pubblicate solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di NSFR.

## Tabelle fisse e flessibili

rinunciare a riportare le informazioni corrispondenti. Per quanto concerne le direttive fissate secondo le righe 12a–12c, nella colonna 2 occorre riportare solo le direttive estere generali, cioè senza supplementi specifici per l'istituto.

### d) Tabella relativa alla pubblicazione annuale per gli istituti che partecipano al regime delle piccole banche

		a	b	c	d	e
	T = anno	T	T - (3 mesi)	T - (6 mesi)	T - (9 mesi)	T-1
	<b>Fondi propri computabili (CHF)</b>					
1	Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)					
2	Fondi propri di base (T1)					
3	Totale capitale complessivo					
4a	<b>Fondi propri minimi (CHF)</b>					
	<b>Leverage ratio semplificato (in %)</b>					
13a	Attività (escl. <i>goodwill</i> + partecipazioni) + operazioni fuori bilancio (CHF)					
14b	<i>Leverage ratio</i> semplificato (fondi propri di base di qualità primaria in % delle attività [escl. <i>goodwill</i> + partecipazioni] + operazioni fuori bilancio)					
	<b>Quota di liquidità (LCR)</b>					
15	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)					
16	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)					
17	Quota di liquidità, LCR (in %)					

#### Osservazioni:

1. Nel quadro del regime per le piccole banche, per gli istituti delle categorie 4 e 5 i fondi propri minimi corrispondono all'8% del denominatore del *leverage ratio* semplificato. Se a un istituto si applicano requisiti più stringenti, p. es. in ragione delle esigenze in materia di fondi propri di CHF 10 mio. per le banche secondo gli artt. 15 e 16 OBCR o di CHF 1,5 mio. per le società di intermediazione mobiliare secondo l'art. 62 OIsFi, allora tali esigenze sono determinanti. In questo

# Allegato 2



## Tabelle fisse e flessibili

caso occorre indicare in una nota a piè di pagina che, anziché fondi propri minimi pari all'8% del denominatore del *leverage ratio* semplificato, viene pubblicato un importo di CHF 10 mio. o di CHF 1,5 mio.

2. Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: per i dettagli relativi al calcolo del LCR trimestrale, si vedano le osservazioni sul contenuto della tabella LIQ1 nell'allegato 2.



## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella KM2: Parametri fondamentali «esigenze TLAC (a livello di gruppo di risoluzione)» [QC / fisso / trimestrale]<sup>1</sup>**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall'OFoP).

---

<sup>1</sup> Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze di fondi propri supplementari in grado di sopportare le perdite (esigenze *gone concern*). È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella OVA: Approccio di gestione del rischio della banca

Scopo	Descrivere la strategia della banca e in che modo il consiglio di amministrazione e la direzione valutano e gestiscono i rischi. Il lettore deve ottenere una chiara visione d'insieme della tolleranza al rischio e della propensione al rischio da parte della banca per quanto riguarda le sue attività principali e tutti i rischi essenziali.
Tipo / formato	QUAL / flessibile

#### Informazioni minime

- Spiegare in che modo il modello operativo interagisce con il profilo generale di rischio (nello specifico indicare e descrivere i principali rischi del modello operativo e tutti i rischi connessi) e in che modo il profilo di rischio della banca è correlato alla politica di rischio approvata dell'organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo;
- struttura della *governance* del rischio: responsabilità in seno alla banca (segnatamente sorveglianza e delega delle competenze; separazione delle funzioni in base a tipologie di rischio, unità operative, ecc.); correlazioni tra le strutture della gestione del rischio interessate (segnatamente l'organo competente per l'alta direzione, la sorveglianza e il controllo, la direzione, i comitati di rischio a sé stanti, la struttura di gestione del rischio, la funzione di *compliance*, la funzione di audit interno);
- canali utilizzati per comunicare, presentare e concretizzare la cultura del rischio in seno alla banca (segnatamente codice di condotta, direttive per limitare i rischi operativi o i processi nel caso in cui vengano violati o superati i limiti di rischio; i processi per pianificare e discutere le tematiche concernenti il rischio fra le unità responsabili dell'assunzione dei rischi e quelle competenti per il controllo);
- entità e principali caratteristiche dei sistemi di misurazione del rischio;
- descrizione dei processi per il rendiconto in materia di rischio (in particolare entità e contenuti principali dei rapporti sul rischio) all'attenzione dell'organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, nonché della direzione;
- informazioni qualitative sugli stress test (segnatamente i portafogli sottoposti a tali test, gli scenari e i metodi impiegati, e infine l'utilizzo degli stress test nel contesto della gestione del rischio);
- strategie e processi per la gestione del rischio, il rilevamento e la riduzione dei rischi inerenti al modello operativo e processi per mantenere costante l'efficacia delle tecniche di rilevamento e di riduzione del rischio.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella OV1: Visione d'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio**

Scopo	Fornire una visione d'insieme delle posizioni ponderate per il rischio (RWA) che rappresentano il denominatore delle quote di capitale ponderate per il rischio. Le ulteriori ripartizioni degli RWA sono indicate in altre tabelle.
Contenuto	Posizioni ponderate per il rischio e fondi propri minimi.
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	<p>Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione completa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• identificazione e spiegazione dei motivi che conducono a cambiamenti significativi delle cifre concernenti il periodo precedente;</li><li>• se la colonna/la rubrica (c) contiene un'esigenza in materia di fondi propri che non corrisponde all'8% del valore riportato nella colonna (a), occorre fornire una spiegazione;</li><li>• qualora venga impiegato l'approccio modello basato sul mercato per i titoli di partecipazione, occorre indicare annualmente le principali caratteristiche del modello interno.</li></ul> <p>Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione parziale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• approcci impiegati per determinare i fondi propri minimi (rischio di credito: approccio standard; rischi di mercato: approccio de minimis o approccio standard; rischi operativi: approccio dell'indicatore di base o approccio standard);</li><li>• identificazione e spiegazione dei motivi che conducono a cambiamenti significativi delle cifre concernenti il periodo precedente;</li><li>• se la colonna/la rubrica (c) contiene un'esigenza in materia di fondi propri che non corrisponde all'8% del valore riportato nella colonna (a), occorre fornire una spiegazione.</li></ul>

## Tabelle fisse e flessibili

### a) Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione integrale

		a	b	c
		RWA <sup>1</sup>	RWA <sup>2</sup>	Fondi propri minimi <sup>3</sup>
		T	T-1	T
1	Rischio di credito (senza CCR [rischio di credito della controparte]) <sup>4</sup>			
2	Di cui determinati con l'approccio standard (AS)			
3	Di cui determinati con l'approccio F-IRB			
4	Di cui determinati con l'approccio <i>supervisory slotting</i>			
5	Di cui determinati con l'approccio A-IRB			
6	Rischio di credito della controparte (CCR) <sup>5</sup>			
7	Di cui determinati con l'approccio standard (AS-CCR)			
7a	Di cui determinati con l'approccio standard semplificato (ASS-CCR) <sup>6</sup>			
7b	Di cui determinati con il metodo del valore di mercato <sup>7</sup>			
8	Di cui determinati con l'approccio modello (IMM e metodo del modello EPE)			

<sup>1</sup> RWA: posizioni ponderate per il rischio in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri (incl. fattore scalare di 1.06 dell'approccio IRB). Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo degli RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, per ottenere l'equivalente RWA questi ultimi devono essere moltiplicati per 12,5 (p. es. per i rischi di mercato o i rischi operativi).

<sup>2</sup> Vale a dire gli RWA pubblicati relativi al periodo precedente (p. es. il trimestre o il semestre precedente).

<sup>3</sup> Vale a dire i fondi propri minimi alla data di riferimento. Essi corrispondono generalmente all'8% degli RWA.

<sup>4</sup> Vale a dire gli RWA e i fondi propri minimi in base alle disposizioni delle tabelle da CRA a CR10. Non devono essere riportate tutte le posizioni sottoposte alle prescrizioni in materia di cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni nel portafoglio della banca (cfr. riga 16) e le posizioni con rischio di credito della controparte (cfr. riga 6). I rischi senza controparte (cfr. art. 78 segg. OFoP) devono altresì essere presi in considerazione in questa riga.

<sup>5</sup> Vale a dire il rischio di credito della controparte come riportato nelle tabelle da CCRA a CCR8.

<sup>6</sup> Questa riga viene compilata unicamente dagli istituti che si avvalgono effettivamente dell'approccio semplificato.

<sup>7</sup> Applicabile fino al 31.12.2021 compreso (cfr. art. 148/ OFoP).

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c
		RWA <sup>1</sup>	RWA <sup>2</sup>	Fondi propri minimi <sup>3</sup>
		T	T-1	T
9	Di cui determinati con un altro approccio (CCR)			
10	Rischio di adeguamento di valore dei derivati (CVA)			
11	Titoli di partecipazione nel portafoglio della banca, determinati con l'approccio basato sul mercato <sup>1</sup>			
12	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio <i>look-through</i>			
13	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio <i>mandate-based</i>			
14	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio <i>fallback</i>			
14a	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio semplificato <sup>2</sup>			
15	Rischio di regolamento <sup>3</sup>			
16	Posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca <sup>4</sup>			
17	Di cui sottoposte all'approccio basato su rating interno (SEC-IRBA)			
18	Di cui sottoposte all'approccio basato su rating interno (SEC-IRBA), incluso l'approccio <i>internal assessment</i> (IAA)			
19	Di cui sottoposte all'approccio standard (SEC-SA)			

<sup>1</sup> Questo importo corrisponde agli RWA che la banca ha determinato sulla base dell'approccio basato sul mercato (metodo della ponderazione semplice) o del metodo del modello interno (IMM); cfr. §343-349 del testo normativo di Basilea II (<http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>). Se il trattamento prudenziale dei titoli di partecipazione avviene mediante l'approccio basato sul mercato o il metodo della ponderazione semplice, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella CR10 e nella riga 7 della presente tabella. Se il trattamento prudenziale avviene mediante l'approccio PD/LGD, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella CR6 e nella riga 3 della presente tabella. Se il trattamento prudenziale avviene mediante l'approccio standard, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella CR4 e nella riga 2 della presente tabella.

<sup>2</sup> Questa riga viene compilata unicamente dagli istituti che si avvalgono effettivamente dell'approccio semplificato.

<sup>3</sup> Corrisponde alle esigenze per le posizioni da transazioni non regolate secondo l'art. 76 OFoP.

<sup>4</sup> Vale a dire i valori concernenti posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca. Gli RWA devono essere determinati sulla base dei fondi propri minimi (gli RWA non corrispondono sempre agli RWA come figurano nelle tabelle SEC3 e SEC4, i quali vengono determinati prima di utilizzare un limite massimo o *cap*).

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c
		RWA <sup>1</sup>	RWA <sup>2</sup>	Fondi propri minimi <sup>3</sup>
		T	T-1	T
20	Rischio di mercato <sup>1</sup>			
21	Di cui determinati con l'approccio standard			
22	Di cui determinati con l'approccio modello (IMA)			
23	Esigenze di fondi propri concernenti il trasferimento di posizioni fra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca <sup>2</sup>			
24	Rischio operativo			
25	Importi inferiori alla soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%) <sup>3</sup>			
26	Adeguamento per il limite inferiore ( <i>floor</i> ) <sup>4</sup>			
27	Totale (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26)			

<sup>1</sup> L'importo riportato corrisponde ai fondi propri minimi per il rischio di mercato (v. tabelle da MRA a MR4). Essi comprendono i fondi propri minimi per le posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, ma non i fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte.

<sup>2</sup> Esigenza di fondi propri supplementari qualora diminuisca l'esigenza totale (il portafoglio della banca e il portafoglio di negoziazione vengono accumulati) in ragione del trasferimento di posizioni fra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca, in seguito a decisione autonoma della banca. Questa riga si riferisce alle nuove prescrizioni concernenti il rischio di mercato secondo Basilea III e potrà essere applicata per la prima volta dalla fine del 2020 per le banche delle categorie 1-3.

<sup>3</sup> Vale a dire gli importi a cui deve essere applicata una ponderazione del 250% nel quadro dei valori di soglia 2 e 3 (altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario, diritti per il servizio dei mutui ipotecari [*mortgage servicing rights*] e attività fiscali differite [*deferred tax assets*, DTA] derivanti da differenze temporanee [*temporary differences*]).

<sup>4</sup> In questa riga devono essere pubblicati gli effetti dei limiti inferiori (*floors*) nel quadro del pilastro 1, che si tratti di adeguamenti a livello degli RWA o dei fondi propri computabili. Gli adeguamenti imposti nel quadro del pilastro 2 non devono essere riportati. I limiti inferiori e/o gli adeguamenti apportati a livello inferiore come pure a livello globale (p. es. una categoria di rischio) devono essere presi in considerazione nel rendiconto concernente le esigenze in materia di fondi propri della corrispondente categoria di rischio.

## Tabelle fisse e flessibili

### b) Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione parziale

		a	b	c
		RWA <sup>1</sup>	RWA <sup>2</sup>	Fondi propri minimi <sup>3</sup>
		T	T-1	T
1	Rischio di credito <sup>4</sup>			
20	Rischio di mercato			
24	Rischio operativo			
25	Importi inferiori alla soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%) <sup>5</sup>			
27	Totale (1 + 20 + 24 + 25)			

<sup>1</sup> RWA: posizioni ponderate per il rischio in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri. Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo degli RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, per ottenere l'equivalente RWA questi ultimi devono essere moltiplicati per 12,5 (p. es. per i rischi di mercato o i rischi operativi).

<sup>2</sup> Vale a dire gli RWA pubblicati relativi al periodo precedente.

<sup>3</sup> Vale a dire i fondi propri minimi alla data di riferimento. Essi corrispondono generalmente all'8% degli RWA, tuttavia possono essere contemplate delle eccezioni.

<sup>4</sup> Compresi il rischio di credito della controparte, i rischi senza controparte, i rischi concernenti i titoli di partecipazione nel portafoglio della banca e gli investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo come pure il rischio di regolamento. Alle banche in cui uno o più di questi rischi sono materiali si consiglia di compilare le corrispondenti righe «Di cui».

<sup>5</sup> Vale a dire gli importi a cui deve essere applicata una ponderazione del 250% nel quadro dei valori di soglia 2 e 3 (altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario, diritti per il servizio dei mutui ipotecari [*mortgage servicing rights*] e attività fiscali differite [*deferred tax assets*, DTA] derivanti da differenze temporanee [*temporary differences*]).

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella LI1: Riconciliazione tra i valori contabili e le posizioni prudenziali<sup>1</sup>**

Scopo	<p>Le colonne (a) e (b) consentono di identificare le differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e il perimetro di consolidamento prudenziale. Le colonne da (c) a (g) permettono di ripartire i valori contabili (righe) in base alle categorie di rischio ai sensi del diritto in materia di vigilanza.</p> <p>Questa tabella può essere combinata con la tabella CC2. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non devono essere modificate.</p>
Contenuto	Valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti.
Tipo / formato	QC / flessibile (tuttavia le righe devono essere in linea con la struttura impiegata per la presentazione dei conti).
Commento minimo richiesto	Se un elemento è soggetto a un'esigenza di fondi propri contemporaneamente in due o più categorie, occorre fornire una spiegazione.

<sup>11</sup> Se una determinata posizione è soggetta a un'esigenza di fondi propri in più di una categoria (v. colonne c–g), tale posizione deve essere indicata in ogni colonna attinente. Per questo motivo, la somma degli importi riportati nelle colonne c–g può essere maggiore rispetto al valore della colonna b.



# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

	a <sup>2</sup>	b	c <sup>3</sup>	d <sup>4</sup>	e <sup>5</sup>	f <sup>6</sup>	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di fondi propri o tramite deduzione del capitale
ATTIVI <sup>7</sup>							
Liquidità							
Crediti nei confronti di banche							
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli							
Crediti nei confronti della clientela							
Crediti ipotecari							
Attività di negoziazione							
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati							

<sup>2</sup> In presenza del medesimo perimetro di consolidamento, le colonne a e b possono essere accorpate.

<sup>3</sup> Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) che sono sottoposte al rischio di credito e che devono essere pubblicate nelle tabelle da CR1 a CRC, CR3, da CR4 a CR5 e da CR6 a CR109-12, 13, 15-16 e 18-22.

<sup>4</sup> Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) che sono sottoposte al rischio di credito della controparte e che devono essere pubblicate nelle tabelle da CCR1 a CCR8.

<sup>5</sup> Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) delle cartolarizzazioni nel portafoglio della banca, che devono essere pubblicate nelle tabelle SEC1, SEC3 e SEC4.

<sup>6</sup> Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) che sono sottoposte al rischio di mercato e che devono essere pubblicate nelle tabelle da MR1 a MR3.

<sup>7</sup> In conformità alla struttura del bilancio della banca. Le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto adeguano di conseguenza la struttura.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

	a <sup>2</sup>	b	c <sup>3</sup>	d <sup>4</sup>	e <sup>5</sup>	f <sup>6</sup>	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di fondi propri o tramite deduzione del capitale
Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>							
Immobilizzazioni finanziarie							
Ratei e risconti							
Partecipazioni							
Immobilizzazioni materiali							
Valori immateriali							
Altri attivi							
Capitale sociale non versato							
<b>TOTALE ATTIVI</b>							
<b>IMPEGNI</b>							
Impegni nei confronti di banche							
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli							
Impegni risultanti da depositi della clientela							

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

	a <sup>2</sup>	b	c <sup>3</sup>	d <sup>4</sup>	e <sup>5</sup>	f <sup>6</sup>	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di fondi propri o tramite deduzione del capitale
Impegni risultanti da attività di negoziazione							
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati							
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>							
Obbligazioni di cassa							
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti							
Ratei e risconti passivi							
Altri passivi							
Accantonamenti							
<b>TOTALE IMPEGNI</b>							

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella LI2: Rappresentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili (conto annuale e conto di gruppo)<sup>1</sup>**

Scopo	Fornire informazioni concernenti le principali cause delle differenze (tranne differenze nel perimetro di consolidamento rappresentate nella tabella LI1) tra i valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e i valori delle posizioni per scopi prudenziali.
Contenuto	Valori contabili (corrispondono ai valori indicati nella presentazione dei conti), ma basati sul perimetro di consolidamento prudenziale (v. righe 1–3) e sui valori delle posizioni impiegate per scopi prudenziali (v. riga 10).
Tipo / formato	QC / flessibile (Le denominazioni delle righe sono fornite a titolo illustrativo e devono essere adeguate da parte della banca in modo da poter descrivere in maniera pertinente le cause delle differenze fra i valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e i valori delle posizioni impiegate per scopi prudenziali.)
Commento minimo richiesto	Cfr. tabella LIA

<sup>1</sup> Le righe possono e devono essere adeguate da parte delle banche in modo da rappresentare al meglio le cause delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
		Totale	Posizioni secondo: <sup>2</sup>			
			prescrizioni in materia di rischio di credito	prescrizioni in materia di cartolarizzazione	prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	prescrizioni in materia di rischio di mercato
1	Valori contabili degli attivi a livello del perimetro di consolidamento prudenziale (secondo la tabella LI1) <sup>3</sup>					
2	Valori contabili degli impegni a livello del perimetro di consolidamento prudenziale (secondo la tabella LI1)					
3	Importo netto a livello del perimetro di consolidamento prudenziale					
4	Posizioni fuori bilancio <sup>4</sup>					
5	Differenze a livello della valutazione					
6	Differenze dovute a regole di compensazione differenti, diverse da quelle già riportate alla riga 2					
7	Differenze nella considerazione di rettifiche di valore e accantonamenti					
8	Differenze dovute a filtri prudenziali					
9	....					

<sup>2</sup> Le colonne sono correlate alle tabelle nel modo seguente: colonna b → tabelle da CR1 a CRC, CR3, da CR4 a CR5 e da CR6 a CR10; colonna c → tabelle SEC1, SEC3 e SEC4; colonna d → tabelle da CCR1 a CCR8; colonna e → tabelle da MR1 a MR3.

<sup>3</sup> I valori delle righe 1 e 2 sotto le colonne b–e corrispondono ai valori nelle colonne c–f della tabella LI1.

<sup>4</sup> Vale a dire il valore nominale nella colonna a e i valori convertiti in equivalenti di credito mediante fattori di conversione del credito nelle colonne b–e.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
		Totale	Posizioni secondo: <sup>2</sup>			
			prescrizioni in materia di rischio di credito	prescrizioni in materia di cartolarizzazioni	prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	prescrizioni in materia di rischio di mercato
10	Posizioni in ragione di disposizioni prudenziali <sup>5</sup>					

<sup>5</sup> S'intende il valore aggregato in base al quale gli RWA vengono calcolati per ogni categoria di rischio. Per i rischi di credito e i rischi di credito della controparte ciò corrisponde ai valori che vengono ponderati per il rischio in base all'approccio standard o all'approccio IRB. Per le operazioni di cartolarizzazione, tali valori vengono determinati in conformità alle pertinenti prescrizioni. Per i rischi di mercato ciò corrisponde ai valori ai quali si applicano le prescrizioni in materia di rischio di mercato.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella LIA: Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali

Scopo	Fornire spiegazioni di tipo qualitativo concernenti le differenze constatate fra i valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti (in conformità alla tabella LI1) e i valori delle posizioni impiegati a scopi prudenziali (in conformità alla tabella LI2).
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Commento minimo richiesto	<p>Le banche devono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• spiegare i motivi delle differenze fra i valori contabili in conformità alla chiusura annuale o al conto di gruppo (cfr. tabella LI1) e ai valori prudenziali (cfr. tabella LI2);</li><li>• spiegare i motivi delle differenze significative tra i valori nelle colonne a e b della tabella LI1;</li><li>• spiegare i motivi delle differenze fra i valori contabili e le posizioni in ragione di disposizioni prudenziali (cfr. tabella LI2);</li><li>• spiegare, in conformità alle disposizioni sulla valutazione prudenziale, i sistemi e i controlli che garantiscono la prudenza e l'affidabilità delle stime. Le relative spiegazioni devono comprendere:<ul style="list-style-type: none"><li>• i metodi di valutazione e in particolare le spiegazioni sull'estensione dell'utilizzo dei metodi <i>mark-to-market</i> e <i>mark-to-model</i>;</li><li>• descrivere il processo indipendente di verifica dei prezzi;</li><li>• descrivere i processi per determinare gli adeguamenti delle stime o la costituzione di riserve di valutazione (incl. descrizione dei processi e dei metodi affini per valutare le posizioni di negoziazione, per tipo di strumento).</li></ul></li></ul>

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella PV1: Adeguamenti di valore prudenziali

Scopo	Fornire una visione d'insieme dei vari adeguamenti di valore prudenziali secondo il nm. 486 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» e i nm. 32–40 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche»
Contenuto	Adeguamenti di valore prudenziali degli attivi valutati al <i>fair value</i>
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	<p>Le banche spiegano tutti i cambiamenti significativi rispetto al periodo precedente. Queste informazioni devono riguardare in particolare i valori della riga «Altro», se sono materiali, e descrivere con precisione gli adeguamenti. Le banche devono inoltre indicare quali strumenti finanziari hanno subito i maggiori adeguamenti.</p> <p>Nelle righe che non sono pertinenti per la banca deve essere riportato uno zero. Se, nel suo rapporto di gestione, la banca utilizza un'altra convenzione per rappresentare le celle di una tabella che non sono applicabili (p. es. un «–» o «n.d.»), al posto dello zero può utilizzare tale convenzione. Occorre spiegare il motivo della non applicabilità.</p> <p>Per ulteriori spiegazioni, si rimanda alle disposizioni in materia contenute nel documento <i>Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework</i> (pagg. 27–28) del Comitato di Basilea di marzo 2017.</p>



# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Titoli di partecipazione	Strumenti di tasso d'interesse	Strumenti di cambio	Strumenti di credito	Strumenti su materie prime	Totale	Di cui nel portafoglio di negoziazione	Di cui nel portafoglio della banca
1	Incertezza concernente il pareggio, risultante da:								
2	prezzi medi								
3	costi di pareggio								
4	concentrazioni								
5	Risoluzione anticipata del contratto								
6	Rischi di modello								
7	Rischi operativi								
8	Costi d'investimento e di rifinanziamento								
9	Rischi di spread creditizio da considerare successivamente								
10	Costi amministrativi futuri								
11	Altro								
12	Totale degli adeguamenti								

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CC1: Rappresentazione dei fondi propri regolamentari computabili<sup>1</sup>**

Scopo	Fornire una visione d'insieme delle varie componenti dei fondi propri regolamentari computabili (una volta scadute le disposizioni transitorie per le deduzioni di capitale al 1° gennaio 2018)
Contenuto	Composizione dei fondi propri regolamentari computabili (secondo il perimetro di consolidamento prudenziale, a livello di gruppo finanziario)
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Le banche spiegano i cambiamenti significativi rispetto al periodo precedente,  Se necessario, occorre fornire informazioni sull'inclusione di società del gruppo attive nel settore assicurativo (senza indicazioni concernenti le società <i>captive</i> , cfr. art. 12 OFoP).

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)			
1	Capitale sociale emesso e versato, integralmente computabile		
2	Riserve da utili, incl. riserve per rischi bancari generali <sup>3</sup> / utile (perdite) riportato(e) / utile (perdite) durante il periodo		
3	Riserve di capitale e riserva di conversione in valuta estera (+/-) <sup>4</sup> e altre riserve		
4	Capitale sociale emesso e versato, riconosciuto in via transitoria ( <i>phase out</i> ) <sup>5</sup>		
5	Quote minoritarie		

<sup>1</sup> Le righe non utilizzate possono essere omesse nella pubblicazione (cfr. nm. 30).

<sup>2</sup> V. nota a piè di pagina 4 relativa alla tabella CC2.

<sup>3</sup> Al netto delle imposte differite, se non è stato costituito un accantonamento corrispondente.

<sup>4</sup> Solo nelle chiusure consolidate.

<sup>5</sup> Riguarda solo le banche che non sono organizzate come società anonima.

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
6	Fondi propri di base di qualità primaria, prima degli adeguamenti regolamentari		
	Adeguamenti regolamentari relativi ai fondi propri di base di qualità primaria		
7	Adeguamenti di valore prudenziali		
8	<i>Goodwill</i> (al netto delle imposte differite contabilizzate)		
9	Altri valori immateriali (al netto delle imposte differite contabilizzate, senza diritti per il servizio dei mutui ipotecari [MSR])		
10	Attività fiscali differite fondate su introiti futuri		
11	Riserve derivanti dalla valutazione delle coperture dei flussi di pagamento ( <i>cash flow hedge</i> ) <sup>6</sup> (-/+)		
12	«Disavanzo IRB» (differenza tra perdite attese e rettifiche di valore)		
13	Ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a operazioni di cartolarizzazione		
14	Utile (perdite) sulla base del proprio rischio di credito <sup>7</sup>		
15	Crediti relativi a piani previdenziali a prestazione definita (al netto delle imposte differite contabilizzate)		
16	Posizione lunga netta nei propri strumenti CET1		
17	Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti CET1)		
17a	Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un'influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti CET1)		
17b	Partecipazioni non significative <sup>8</sup> (strumenti CET1)		

<sup>6</sup> Riguarda solo le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto.

<sup>7</sup> Riguarda solo le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto. Le banche la cui applicazione dell'opzione *fair value* non è riconosciuta a livello regolamentare indicano tutti gli adeguamenti secondo il nm. 145 segg. della Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche».

<sup>8</sup> Riguarda solo eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività (art. 9 cpv. 3 OFoP).

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
18	Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanziario (importo eccedente il valore di soglia 1) (strumenti CET1)		
19	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (importo eccedente il valore di soglia 2) (strumenti CET1)		
20	Diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR) (importo eccedente il valore di soglia 2)		
21	Altre attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee (importo eccedente il valore di soglia 2)		
22	Importo eccedente il valore di soglia 3 (15%)		
23	Di cui altre partecipazioni qualificate		
24	Di cui per i diritti per il servizio dei mutui ipotecari		
25	Di cui per altre attività fiscali differite		
26	Perdite attese per titoli di partecipazione secondo l'approccio PD/LGD		
26a	Ulteriori adeguamenti per chiusure in conformità a uno standard contabile internazionale riconosciuto		
26b	Altre deduzioni		
27	Importo le cui deduzioni AT1 superano il capitale AT1		
28	Somma degli adeguamenti CET1		
29	Fondi propri di base di qualità primaria (net CET1)		
Fondi propri di base supplementari (AT1)			
30	Strumenti emessi e versati, integralmente computabili		
31	Di cui strumenti di capitale proprio secondo la chiusura contabile		
32	Di cui strumenti di titoli di debito secondo la chiusura contabile		

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
33	Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria ( <i>phase out</i> )		
34	Quote minoritarie computabili come AT1		
35	Di cui riconosciute in via transitoria ( <i>phase out</i> )		
36	Somma dei fondi propri di base supplementari, prima degli adeguamenti regolamentari		
	Adeguamenti regolamentari ai fondi propri di base supplementari		
37	Posizione lunga netta nei propri strumenti AT1		
38	Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti AT1)		
38a	Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un'influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti AT1)		
38b	Partecipazioni non significative <sup>9</sup> (strumenti AT1)		
39	Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanziario (importo eccedente il valore di soglia 1) (strumenti AT1)		
40	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti AT1)		
41	Altre deduzioni		
42	Importo le cui deduzioni a livello del T2 superano il capitale T2		
42a	Deduzioni assegnate all'AT1, coperte dal capitale CET1		
43	Somma degli adeguamenti regolamentari relativi all'AT1		
44	Fondi propri di base supplementari (net AT1)		
45	Fondi propri di base (net tier 1 = net CET1 + net AT1)		

<sup>9</sup> Riguarda solo eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività (art. 9 cpv. 3 OFoP).

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
Fondi propri complementari (T2)			
46	Strumenti emessi e versati, integralmente computabili <sup>10</sup>		
47	Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria ( <i>phase out</i> )		
48	Quote minoritarie computabili come T2		
49	Di cui riconosciute in via transitoria ( <i>phase out</i> )		
50	Rettifiche di valore; accantonamenti e ammortamenti per motivi di prudenza <sup>11</sup> ; riserve obbligatorie su immobilizzazioni finanziarie		
51	Fondi propri complementari prima degli adeguamenti regolamentari		
	Adeguamenti regolamentari ai fondi propri complementari		
52	Posizione lunga netta nei propri strumenti T2 e in altri strumenti TLAC		
53	Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti T2 e altri strumenti TLAC)		
53a	Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un'influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti T2 e altri strumenti TLAC)		
53b	Partecipazioni non significative <sup>12</sup> (strumenti T2 e altri strumenti TLAC)		
54	Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanziario (importo eccedente il valore di soglia 1) (strumenti T2 e altri strumenti TLAC)		

<sup>10</sup> Al netto della deduzione degli ammortamenti calcolatori (cfr. art. 30 n. 2 OFoP).

<sup>11</sup> Riguarda solo la pubblicazione a livello di singolo istituto. Al netto delle imposte differite, se non è stato costituito un accantonamento corrispondente.

<sup>12</sup> Riguarda solo eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività (art. 9 cpv. 3 OFoP).

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
55	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti T2 e altri strumenti TLAC)		
56	Altre deduzioni		
56a	Deduzioni assegnate al T2, coperte dal capitale AT1		
57	Somma degli adeguamenti relativi al T2		
58	Fondi propri complementari (net T2)		
59	Fondi propri regolamentari (net T1 + net T2)		
60	Somma delle posizioni ponderate in funzione del rischio		
Quote di capitale			
61	Quota CET1 (numero 29, in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
62	Quota T1 (numero 45, in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
63	Quota di fondi propri regolamentari (numero 59, in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
64	Esigenze di cuscinetto CET1 specifiche all'istituto in conformità agli standard minimi di Basilea (cuscinetto di fondi propri + cuscinetto anticiclico secondo l'art. 44a OFoP + cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica) (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
65	Di cui cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
66	Di cui cuscinetto anticiclico in conformità agli standard minimi di Basilea (art. 44a OFoP, in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
67	Di cui cuscinetto di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68	CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto in conformità agli standard minimi di Basilea (previa detrazione		

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
	del CET1 a copertura delle esigenze minime e all'occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68a <sup>13</sup>	Esigenza complessiva di CET1 in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68b	Di cui cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68c	CET1 disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68d	Esigenza complessiva di T1 in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68e	T1 disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68f	Esigenza complessiva di capitale regolamentare in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
68g	Capitale regolamentare disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio)		
Importi inferiori ai valori di soglia per le deduzioni (prima della ponderazione per il rischio)			
72	Partecipazioni non qualificate in ambito finanziario e altri investimenti TLAC		
73	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti CET1)		
74	Diritti per il servizio dei mutui ipotecari		
75	Altre attività fiscali differite		
Limite massimo applicabile per la considerazione nel T2			

<sup>13</sup> Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare a pubblicare le informazioni delle righe 68 a–g, in quanto ad esse non si applica l'allegato 8 OFoP.



## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		Importi	Riferimenti <sup>2</sup>
76	Rettifiche di valore computabili nel T2 nel quadro dell'approccio AS-BRI		
77	Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore nell'approccio AS-BRI		
78	Rettifiche di valore computabili nel T2 nel quadro dell'approccio IRB		
79	Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore nell'approccio IRB		
	Strumenti di capitale con <i>phase out</i> (1.1.2018 – 1.1.2022) <sup>14</sup> secondo l'art. 141 OFoP		
80	Limite massimo per gli strumenti CET1 con <i>phase out</i>		
81	Importo non considerato nel CET1 (eccedente il limite massimo)		
82	Limite massimo per gli strumenti AT1 con <i>phase out</i>		
83	Importo non considerato nell'AT1 (eccedente il limite massimo)		
84	Limite massimo per gli strumenti T2 con <i>phase out</i>		
85	Importo non considerato nel T2 (eccedente il limite massimo)		

<sup>14</sup> Questa sezione (righe 80–85) è applicabile dal 2018.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CC2: Riconciliazione dei fondi propri regolamentari computabili ai fini del bilancio<sup>1 2</sup>

Scopo	Evidenziare le differenze fra il perimetro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e il perimetro di consolidamento prudenziale. Mostrare i nessi fra il bilancio e i valori indicati nella tabella CC1 relativamente alla composizione dei fondi propri computabili.
Contenuto	Valori contabili (secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti)
Tipo / formato	QC / flessibile (questa tabella può essere combinata con la tabella LI1. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non devono essere modificate.)  Se il bilancio secondo il perimetro di consolidamento prudenziale contiene posizioni che non figurano nel bilancio pubblicato secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti, occorre aggiungere le righe corrispondenti e indicare il valore zero nella colonna "a".
Commento minimo richiesto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descrivere il perimetro di consolidamento rilevante per il calcolo dei fondi propri, indicando in modo qualitativo le differenze significative rispetto al perimetro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti.</li><li>• Indicare i nomi delle principali società del gruppo che sono integrate nel perimetro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e non nel perimetro di consolidamento regolamentare, e viceversa. Indicare inoltre il totale di bilancio e i fondi propri e descrivere le attività principali.</li><li>• Indicare i nomi delle principali società del gruppo per le quali vengono impiegati metodi di consolidamento divergenti (consolidamento contabile, consolidamento prudenziale). Eventuali differenze nel metodo impiegato devono essere motivate. Indicare inoltre il totale di bilancio e i fondi propri e descrivere le attività principali.</li><li>• Indicare i principali cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento rispetto all'anno precedente.</li></ul>

<sup>1</sup> Le righe non utilizzate possono essere omesse nella pubblicazione (cfr. nm. 30).

<sup>2</sup> Una singola colonna compilata è sufficiente a livello della chiusura singola e della chiusura consolidata, se il perimetro di consolidamento contabile e quello prudenziale coincidono. In questo caso, occorre indicare esplicitamente nella pubblicazione di gruppo che i due perimetri di consolidamento coincidono.

## Tabelle fisse e flessibili

Bilancio <sup>3</sup>	a	b	c
	In conformità alla presentazione dei conti	In conformità al perimetro di con- solidamento rego- lamentare	Riferi- menti <sup>4</sup>
<b>Attivi</b>			
Liquidità			
Crediti nei confronti di banche			
Crediti risultanti da operazioni di finanzia- mento di titoli			
Crediti nei confronti della clientela			
Crediti ipotecari			
Attività di negoziazione			
Valori di sostituzione positivi di strumen- ti finanziari derivati			
Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>			
Immobilizzazioni finanziarie			
Ratei e risconti attivi			
Partecipazioni			
Immobilizzazioni materiali			
Valori immateriali			
<i>Di cui goodwill</i>			
<i>Di cui altri valori immateriali, eccetto diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR)</i>			
<i>Di cui diritti per il servizio dei mutui ipote- cari (MSR)</i>			
Altri attivi			
<i>Attività fiscali differite fondate su introiti fu- turi</i>			
<i>Di cui attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee</i>			
Capitale sociale non versato			
<b>Totale attivi</b>			
<b>Capitale di terzi</b>			
Impegni nei confronti di banche			
Impegni risultanti da operazioni di finanzia- mento di titoli			
Impegni risultanti da depositi della clientela			
Impegni risultanti da attività di negoziazione			
Valori di sostituzione negativi di strumen- ti finanziari derivati			
Impegni da altri strumenti finanziari con valu- tazione al <i>fair value</i>			
Obbligazioni di cassa			
Mutui presso centrali d'emissione di obbliga- zioni fondiarie e prestiti			
Ratei e risconti passivi			

<sup>3</sup> Le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto adeguano di conseguenza la presenta-  
zione e le voci di bilancio.

<sup>4</sup> Le righe in corsivo devono essere sistematicamente corredate di riferimenti che devono essere ripresi dalla pre-  
sentazione dei fondi propri computabili (cfr. tabella CC1).

## Tabelle fisse e flessibili

	a	b	c
<b>Bilancio<sup>3</sup></b>	<b>In conformità alla presentazione dei conti</b>	<b>In conformità al perimetro di consolidamento regolamentare</b>	<b>Riferimenti<sup>4</sup></b>
Altri passivi			
Accantonamenti			
<i>Di cui imposte differite per goodwill</i>			
<i>Di cui imposte differite per altri valori immateriali, eccetto diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR)</i>			
<i>Di cui imposte differite per il servizio dei mutui ipotecari (MSR)</i>			
<i>Di cui impegni in relazione a istituti della previdenza professionale</i>			
<b>Totale capitale di terzi</b>			
<b>Di cui impegni postergati computabili come fondi propri complementari (T2)<sup>5</sup></b>			
<b>Di cui impegni postergati computabili come fondi propri di base supplementari (AT1)<sup>6</sup></b>			
<b>Fondi propri</b>			
Riserve per rischi bancari generali			
Capitale sociale			
<i>Di cui computabile come CET1</i>			
<i>Di cui computabile come AT1</i>			
Riserve legali / Riserve facoltative / Utile (perdite) riportato(e) / Utile (perdite) durante il periodo			
(Proprie quote di capitale)			
Quote minoritarie <sup>7</sup>			
<i>Di cui computabile come CET1</i>			
<i>Di cui computabile come AT1</i>			
<b>Totale fondi propri</b>			

<sup>5</sup> Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

<sup>6</sup> Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

<sup>7</sup> Solo nelle chiusure consolidate.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CCA: Caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli altri strumenti TLAC

Scopo	Descrivere le caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamentari della banca e, all'occorrenza, di altri strumenti TLAC riconosciuti (gli strumenti TLAC interni e gli altri strumenti di debito senior non devono essere riportati nella presente tabella).
Contenuto	Informazioni quantitative e qualitative
Tipo / formato	QUAL / QC/ flessibile
Aggiornamento	<p>La presente tabella deve essere messa a disposizione sul sito Internet della banca ed essere aggiornata almeno una volta ogni sei mesi dalle banche delle categorie 1 e 2 e una volta all'anno dalle banche della categoria 3. È necessario effettuare un ulteriore aggiornamento se la banca ha apportato una modifica (emissione, rimborso, riscatto, conversione, rinuncia al credito o modifiche materiali di altro tipo) agli strumenti di capitale (o, all'occorrenza, agli altri strumenti TLAC).</p> <p>L'adeguamento dei fondi propri computabili (cfr. cifra 8) deve essere effettuato al termine dell'ultimo trimestre a livello di singolo istituto e almeno alla fine dell'ultimo semestre a livello di gruppo.</p>
Commento minimo richiesto	Descrizione completa di tutte le condizioni e clausole di tutti gli strumenti contenuti nei fondi propri e in materia di TLAC (Basilea III §91 e 92). <sup>1</sup>
Osservazioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se un elemento non è applicabile, le banche indicano «n.d.» .</li> <li>Le banche di rilevanza sistemica ripartiscono gli strumenti in tre gruppi di colonne, in funzione delle esigenze coperte da tali strumenti: (i) solo esigenze in materia di fondi propri (non esigenze TLAC), (ii) sia esigenze in materia di fondi propri sia esigenze in materia di TLAC, (iii) esigenze in materia di TLAC, ma non di fondi propri.</li> </ol>

		Informazioni quantitative e qualitative <sup>2</sup>
1	Emittente	
2	Identificatore univoco (p. es. CUSIP, ISIN o Bloomberg ID per gli investimenti privati)	
3	Diritto applicabile allo strumento	

<sup>1</sup> L'inclusione nelle pubblicazioni periodiche è facoltativa.

<sup>2</sup> Deve essere prevista una colonna separata per ogni strumento di capitale, con riserva del nm. 14.2. Se tra parentesi quadre non figurano ulteriori indicazioni sui concetti da utilizzare, le informazioni vengono fornite sotto forma di testo libero.

## Tabelle fisse e flessibili

3a	Modalità con cui il criterio di esecutività di cui alla sezione 13 del <i>Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet</i> viene soddisfatto (per altri strumenti TLAC computabili secondo il diritto estero) <sup>3</sup>	[contrattuale] [statutario] [n.d.]
	<b>Trattamento prudenziale</b>	
4	Nel quadro del regime transitorio di Basilea III	[CET1] [AT1] [T2]
5	Nel quadro del regime post-transitorio di Basilea III	[CET1] [AT1] [T2] [non computabile]
6	Computabile a livello singolo, a livello di gruppo, a livello singolo e di gruppo	[singolo istituto] [gruppo] [singolo istituto e gruppo]
7	Tipo di strumento	[titolo di partecipazione] [titolo di debito] [strumento ibrido] [strumento di altro tipo]
8	Importo computato nei fondi propri prudenziali (in mio. CHF)	
9	Valore nominale dello strumento	
10	Classificazione contabile	[capitale azionario] [impegno – <i>amortised cost</i> ] [impegno – opzione al <i>fair value</i> ] [quote minoritarie in filiali consolidate]
11	Data iniziale di emissione	
12	Con o senza scadenza	[senza scadenza] [con scadenza]
13	Data iniziale di scadenza	
14	Risoluzione anticipata dell'emittente, previa approvazione prudenziale	[Sì] [No]
15	Data facoltativa del rimborso anticipato ( <i>call</i> ) <sup>4</sup> , date condizionali del rimborso anticipato (fiscale o prudenziale) e importo del rimborso	
16	Date di rimborso anticipato successive, se applicabili	
	<b>Dividendi / cedole</b>	
17	Dividendi fissi o variabili / cedole	[fisso] [variabile] [fisso e successivamente variabile] [variabile e successivamente fisso]
18	Tasso cedolare e indice, se applicabile	
19	Esistenza di un meccanismo di <i>dividend stopper</i> (l'assenza di dividendi sullo strumento implica una rinuncia al dividendo sulle azioni ordinarie)	[Sì] [No]
20	Pagamento degli interessi / versamento dei dividendi totalmente facoltativo, parzialmente facoltativo o obbligatoria	[totalmente facoltativo] [parzialmente facoltativo] [vincolante]

<sup>3</sup> V. sezione 13 del *Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet* del Financial Stability Board (FSB).

<sup>4</sup> Data precisa: GG.MM.AAAA.

## Tabelle fisse e flessibili

21	Esistenza di una clausola di <i>step up</i> o di altri incentivi al rimborso	[Si] [No]
22	Non cumulativo o cumulativo	[non cumulativo] [cumulativo]
23	Convertibile / non convertibile	[convertibile] [non convertibile]
24	Se convertibile: attivazione della conversione	
25	Se convertibile: integralmente o parzialmente	
26	Se convertibile: quota di conversione	
27	Se convertibile: conversione obbligatoria o facoltativa	[obbligatoria] [facoltativa]
28	Se convertibile: indicare il tipo di strumento in seguito alla conversione	[CET1][AT1][T2] [Altro tipo]
29	Se convertibile: emittente dello strumento in seguito alla conversione	
30	Rinuncia al credito	[Si] [No]
31	In caso di rinuncia al credito: criterio che ha scatenato la rinuncia <sup>5</sup>	
32	In caso di rinuncia al credito: integrale o parziale <sup>6</sup>	
33	In caso di rinuncia al credito: permanente o temporanea	[permanente] [temporanea] [n/a]
34	In caso di rinuncia al credito temporanea: descrizione del meccanismo di <i>write up</i>	
34a	Tipo di postergazione	[strutturale] [statutaria] [contrattuale] [eccezione alla subordinazione]
35	Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (indicazione del tipo di strumento di rango immediatamente superiore nella gerarchia dei creditori dell'unità giuridica interessata)	
36	Esistenza di caratteristiche che impediscono il pieno riconoscimento secondo le norme di Basilea III	[Si] [No]
37	Se sì: descrizione di queste caratteristiche	

<sup>5</sup> Per ogni criterio occorre indicare se la rinuncia è stata (i) sempre integrale, (ii) parzialmente facoltativa o (iii) sempre facoltativa.

<sup>6</sup> Indicare il criterio, incluso il PONV. Devono essere indicate tutte le autorità di vigilanza che possono attivare la rinuncia al credito, specificando se tale rinuncia avviene su base contrattuale o statutaria.

## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella TLAC1: Composizione del TLAC delle banche di rilevanza sistemica internazionale (a livello di gruppo di risoluzione)<sup>1</sup> [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall'OFoP).

### **Tabella TLAC2: Società del gruppo importanti – rango dei crediti a livello dell'unità giuridica<sup>2</sup> [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall'OFoP).

### **Tabella TLAC3: Unità di risoluzione – rango dei crediti a livello dell'unità giuridica<sup>3</sup> [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall'OFoP).

### **Tabella GSIB1: Indicatori G-SIB<sup>4</sup> [QC / flessibile / annuale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di marzo 2017.

### **Tabella CCyB1: Ripartizione geografica dei crediti per il cuscinetto anticiclico di capitale esteso secondo gli standard minimi di Basilea [QC / flessibile / semestrale per la banche delle categorie 1 e 2 / annuale per le banche della categoria 3]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di marzo 2017.

---

<sup>1</sup> Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze *gone concern*. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze *gone concern*. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.

<sup>3</sup> Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze *gone concern*. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.

<sup>4</sup> Concerne solo le banche di rilevanza sistemica la cui esposizione totale utilizzata per il *leverage ratio* è superiore a EUR 200 mia.



## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella LR1: Leverage ratio: confronto fra gli attivi di bilancio e l'esposizione totale per il leverage ratio**

Scopo	Fornire una riconciliazione fra il totale degli attivi pubblicati secondo le disposizioni sull'allestimento dei conti con la misura di esposizione per il <i>leverage ratio</i> .
Contenuto	Informazioni quantitative
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	La banca spiega i motivi che comportano divergenze materiali tra il totale degli attivi pubblicati secondo le disposizioni sull'allestimento dei conti (al netto dei derivati iscritti a bilancio e delle <i>securities financing transactions</i> ) e il totale delle posizioni iscritte a bilancio nella riga 1 della tabella LR2. La banca precisa la base di calcolo per i valori.

		a
	Oggetto	CHF
1	Somma degli attivi in conformità alla contabilità pubblicata	
1a	Differenze fra la contabilità pubblicata e la base contabile per il calcolo dell'esposizione totale <sup>1</sup>	
2	Adeguamenti in relazione a investimenti in società bancarie, finanziarie, assicurative e commerciali consolidate sotto il profilo contabile, ma non nel perimetro di consolidamento regolamentare (nm. 6–7 della Circ. FINMA 15/3), come pure adeguamenti in relazione ai valori patrimoniali che vengono dedotti dai fondi propri di base (nm. 16–17 Circ. FINMA15/3).	
3	Adeguamenti in relazione alle attività fiduciarie che sono iscritte a bilancio in base alle norme vigenti sulla presentazione dei conti, ma che non devono essere tenute in considerazione ai fini del <i>leverage ratio</i> (nm. 15 Circ. FINMA15/3).	
4	Adeguamenti in relazione ai derivati (nm. 21–51 Circ. FINMA 15/3)	
5	Adeguamenti in relazione alle operazioni di finanziamento dei titoli ( <i>securities financing transactions</i> , SFT) (nm. 52–73 Circ. FINMA 15/3)	
6	Adeguamenti in relazione alle operazioni fuori bilancio (conversione delle operazioni fuori bilancio in equivalenti di credito) (nm. 74-76 Circ. FINMA 15/3)	
7	Altri adeguamenti	
8	Esposizione totale per il <i>leverage ratio</i> (somma delle righe 1–7)	

<sup>1</sup> La riga 1a deve essere compilata unicamente dalle banche che, a livello di singolo istituto, per il calcolo delle esigenze regolamentari utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto dalla FINMA, mentre la chiusura individuale viene pubblicata in conformità alla Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». Le differenze tra gli attivi in conformità alla contabilità pubblicata (riga 1) e gli attivi secondo lo standard contabile internazionale utilizzato, a cui si riferiscono gli adeguamenti secondo le righe 2–7, devono essere riportate nella riga 1a.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella LR2: *Leverage ratio*: rappresentazione dettagliata**

Scopo	Presentare in modo dettagliato le componenti del denominatore del <i>leverage ratio</i> .
Contenuto	Informazioni quantitative
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	<p>La banca descrive i fattori principali che hanno un impatto materiale sul <i>leverage ratio</i> al giorno di riferimento del periodo precedente. La banca precisa la base di calcolo per i valori.</p> <p>Le banche che si avvalgono in via facoltativa dell'approccio AS-CCR devono indicarlo nella pubblicazione del <i>leverage ratio</i>, qualora abbia un impatto significativo sulla quota.</p>

		a	b
	Oggetto	T	T-1
Posizioni iscritte a bilancio			
1	Posizioni iscritte a bilancio <sup>1</sup> (senza derivati e SFT, ma incluse le garanzie) (nm. 14–15 Circ. FINMA 15/3)		
2	(Attivi che devono essere detratti dai fondi propri di base computabili) <sup>2</sup> (nm. 7 e 16–17 Circ. FINMA 15/3)		
3	Totale delle posizioni iscritte a bilancio nel quadro del <i>leverage ratio</i> senza derivati e SFT (somma delle righe 1 e 2)		
Derivati			
4	Valori di sostituzione positivi in relazione a tutte le operazioni in derivati, incluse quelle nei confronti di CCP (tenendo conto dei pagamenti di margini ricevuti e degli accordi di compensazione ( <i>netting</i> ) in conformità ai nm. 22–23 e 34–35 della Circ. FINMA 15/3)		
5	Supplementi di garanzia ( <i>add-on</i> ) per tutti i derivati (nm. 22 e 25 Circ. FINMA 15/3)		
6	Reintegrazione delle garanzie depositate in relazione a derivati, nella misura in cui il relativo trattamento contabile comporti una riduzione degli attivi (nm. 27 Circ. FINMA 15/03)		

<sup>1</sup> Senza tenere conto delle garanzie reali e delle garanzie ottenute, come pure delle possibilità di *netting* con passivi, previa compensazione con le corrispondenti rettifiche di valore (nm. 8–12 Circ. FINMA 15/3).

<sup>2</sup> Si tratta segnatamente di investimenti di capitale in altre unità che vengono trattate con l'apposita procedura di deduzione, nonché di deficit relativi a rettifiche di valore che devono essere dedotte dai fondi propri di base (banche IRB).

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
	Oggetto	T	T-1
7	(Deduzione dei crediti derivanti dai pagamenti di margini depositati in relazione a operazioni in derivati in conformità al nm. 36 Circ. FINMA 15/3)		
8	(Deduzione in relazione all'impegno nei confronti di controparti centrali qualificate [QCCP], se non sussiste alcuna responsabilità nei confronti dei clienti in caso di default della QCCP) (nm. 39 Circ. FINMA 15/3)		
9	Valori nominali effettivi dei derivati di credito emessi, previa deduzione dei valori di sostituzione negativi (nm. 43 Circ. FINMA 15/3)		
10	(Compensazione con i valori nominali effettivi dei derivati di credito di segno opposto [nm. 44-50 Circ. FINMA 15/3] e deduzione degli <i>add-on</i> per i derivati di credito emessi ai sensi del nm. 51 Circ. FINMA 15/3)		
11	Totale impegni da derivati (somma delle righe 4–10)		
Operazioni di rifinanziamento di titoli (SFT)			
12	Attivi lordi in relazione a operazioni di rifinanziamento di titoli senza compensazione (salvo in caso di novazione con una QCCP in conformità al nm. 57 Circ. FINMA 15/3), inclusi quelli contabilizzati come vendita (nm. 69 Circ. FINMA 15/3), al netto delle posizioni di cui al nm. 58 Circ. FINMA 15/3		
13	(Compensazione con debiti e crediti a pronti in relazione a controparti SFT) (nm. 59–62 Circ. FINMA 15/3)		
14	Impegni nei confronti delle controparti SFT (nm. 63–68 Circ. FINMA 15/3)		
15	Impegni per SFT con la banca in qualità di commissionario (nm. 70–73 Circ. FINMA 15/3)		
16	Totale impegni da operazioni di rifinanziamento di titoli (somma delle righe 12–15)		
Altre posizioni fuori bilancio			
17	Operazioni fuori bilancio come valori nominali lordi prima dell'applicazione dei fattori di conversione del credito		
18	(Adeguaamenti in relazione alla conversione in equivalenti di credito) (nm. 75–76 Circ. FINMA 15/3)		
19	Totale delle posizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)		
Fondi propri computabili ed esposizione totale			
20	Fondi propri di base (Tier 1, nm. 5 Circ. FINMA 15/3)		
21	Esposizione totale (somma delle righe 3, 11, 16 e 19)		
Leverage ratio			

# Allegato 2



## Tabelle fisse e flessibili

		a	b
	Oggetto	T	T-1
22	<i>Leverage ratio</i> (nm. 3–4 Circ. FINMA 15/3)	%	%

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella LIQA: Liquidità: gestione dei rischi di liquidità

Scopo	Fornire una base d'informazione che consenta di effettuare un'analisi fondata della gestione del rischio di liquidità e la detenzione di liquidità da parte della banca
Contenuto	Informazioni qualitative ed eventualmente anche quantitative
Tipo / formato	QUAL / (QC) / flessibile (Le banche possono scegliere quali informazioni pubblicare, a seconda del loro modello operativo e dei loro rischi di liquidità, come pure delle unità coinvolte nella gestione del rischio di liquidità e della conseguente organizzazione generale).

Le banche possono commentare i seguenti aspetti, se rilevanti:

#### Informazioni qualitative

- Gestione del rischio di liquidità, compresi: tolleranza al rischio, struttura e competenze preposte alla gestione del rischio di liquidità, rendicontazione interna sulla liquidità e comunicazione della strategia in materia di rischio di liquidità, delle direttive e delle pratiche adottate nei vari ambiti di attività e a livello dell'organo preposto all'alta direzione;
- strategia di rifinanziamento, comprese direttive concernenti la diversificazione delle fonti e la durata del rifinanziamento; occorre altresì indicare se la strategia di rifinanziamento viene condotta in modo centralizzato o decentralizzato;
- metodi per ridurre i rischi di liquidità;
- spiegazioni concernenti l'impiego di *stress test*;
- visione d'insieme dei piani d'emergenza della banca in materia di rifinanziamento.

#### Informazioni quantitative

- Sistema di misurazione o parametri messi a punto ad hoc che tengono conto della struttura di bilancio della banca o consentono di effettuare una proiezione dei *cash flow* e della situazione futura di liquidità. Questi indicatori devono tenere conto dei rischi fuori bilancio specifici della banca;
- limiti di concentrazione come pure pool di garanzie e fonti di rifinanziamento (a livello di prodotti e controparti);
- liquidità e fabbisogno di rifinanziamento a livello delle singole unità giuridiche, delle succursali e delle filiali estere, tenendo conto delle limitazioni legali, regolamentari e operative per quanto concerne la trasferibilità della liquidità;
- suddivisione delle posizioni di bilancio e fuori bilancio a seconda delle fasce di scadenza (*buckets*) e della conseguente mancanza di liquidità.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella LIQ1: Liquidità: informazioni sulla quota di liquidità (LCR)**

Scopo	Classificazione dei deflussi e degli afflussi della banca come pure delle attività liquide di elevata qualità (HQLA), in funzione del calcolo e della definizione secondo lo standard LCR
Contenuto	<p>Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: le banche che presentano una rendicontazione semestrale devono pubblicare le medie per ognuno degli ultimi due trimestri, mentre le banche che presentano una rendicontazione annuale devono pubblicare le medie per ognuno degli ultimi quattro trimestri. Il LCR medio di un trimestre viene definito come il rapporto tra la media trimestrale delle attività liquide di elevata qualità (numeratore) e la media trimestrale degli afflussi netti (denominatore).</p> <p>Tutti i valori di questa tabella devono essere riportati dalle banche prive di rilevanza sistemica come medie mensili semplici del trimestre in rassegna. La base per il calcolo dei valori medi sono i valori riportati nella documentazione mensile sulla liquidità. Dal 1° gennaio 2017 le banche di rilevanza sistemica devono indicare tutti i valori in questa tabella come media semplice dei valori a fine giornata di tutti i giorni feriali del trimestre in rassegna. Per determinare quali componenti per il calcolo delle medie giornaliere devono essere aggiornate a ritmo giornaliero e quali a ritmo settimanale, la banca può adottare un approccio basato sul rischio mediante il quale tiene conto della volatilità e della materialità delle corrispondenti posizioni. La società di audit deve esaminare l'adeguatezza di tale approccio basato sul rischio.</p>
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	<p>Le banche devono indicare la quantità di dati che hanno utilizzato nel calcolo dei valori medi nella tabella.</p> <p>Le banche forniscono spiegazioni supplementari concernenti il LCR. Se sono significative ai fini del calcolo LCR, la banca può fornire informazioni in merito ai seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicazioni relative ai principali fattori d'influenza del proprio risultato LCR e all'evoluzione dei valori inclusi nel calcolo LCR concernenti gli HQLA e/o i deflussi e gli afflussi nel corso del tempo;</li> <li>• indicazioni relative alle principali variazioni nel periodo in rassegna e ai cambiamenti intervenuti negli ultimi trimestri;</li> <li>• composizione delle attività liquide di elevata qualità (HQLA);</li> <li>• indicazioni relative a concentrazioni di fonti finanziarie;</li> <li>• indicazioni sulle posizioni in derivati e su possibili requisiti in materia di sicurezza;</li> <li>• indicazioni sulle incongruenze valutarie nel LCR;</li> <li>• indicazioni sugli altri afflussi e deflussi che possono influenzare il livello del LCR e non sono riportati nella presente tabella, se la banca li ritiene rilevanti per la stima del proprio profilo del rischio di liquidità.</li> </ul>

## Tabelle fisse e flessibili

	Importi in CHF	Valori non ponderati (media)	Valori ponderati (media)	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità <sup>1</sup>
A. Attività liquide di elevata qualità (HQLA)				
1	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)	X		Art. 15a e 15b OLiQ
B. Deflussi di fondi				
2	Depositi di clienti privati			Posizioni 1 e 2.1, Allegato 2 OLiQ
3	<i>Di cui depositi stabili</i>			Posizioni 1.1.1 e 2.1.1, Allegato 2 OLiQ
4	<i>Di cui depositi meno stabili</i>			Posizioni 1.1.2, 1.2 e 2.1.2, Allegato 2 OLiQ
5	Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti			Posizione 2 senza posizione 2.1, Allegato 2 OLiQ
6	<i>Di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depositi presso l'istituto centrale di membri di un sistema finanziario)</i>			Posizioni 2,2 e 2.3, Allegato 2 OLiQ
7	<i>Di cui depositi non operativi (tutte le controparti)</i>			Posizioni 2,4 e 2.5, Allegato 2 OLiQ
8	<i>Di cui titoli di credito non garantiti</i>			Posizione 2.6, Allegato 2 OLiQ
9	Operazioni di finanziamento garantite da clienti commerciali o da grandi clienti e <i>collateral swap</i>	X		Posizioni 3 e 4, Allegato 2 OLiQ
10	Altri deflussi di fondi			Posizioni 5, 6, 7 e 8.1, Allegato 2 OLiQ

<sup>1</sup> Occorre indicare questi riferimenti in modo tale che la tabella possa essere compilata in maniera coerente. Non devono essere pubblicati.

## Tabelle fisse e flessibili

	Importi in CHF	Valori non ponderati (media)	Valori ponderati (media)	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità <sup>1</sup>
11	<i>Di cui deflussi di fondi in relazione a operazioni su derivati e altre transazioni</i>			Posizione 5, Allegato 2 OLiQ
12	<i>Di cui deflussi di fondi derivanti dalla perdita di possibilità di finanziamento in caso di titoli garantiti da attivi, titoli di credito garantiti e altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da attivi, società veicolo, veicoli di finanziamento su titoli e altre linee di finanziamento simili</i>			Posizioni 6 e 7, Allegato 2 OLiQ
13	<i>Di cui deflussi di fondi derivanti da linee di credito e di liquidità confermate</i>			Posizione 8.1, Allegato 2 OLiQ
14	Altri impegni contrattuali volti allo stanziamento di fondi			Posizioni 13 e 14, Allegato 2 OLiQ
15	Altri obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi			Posizioni 9, 10 e 11, Allegato 2 OLiQ
16	Totale dei deflussi di fondi	X		Totale delle righe 2–15
<b>C. Afflussi di fondi</b>				
17	Operazioni di finanziamento garantite (p. es. operazioni pronti contro termine passive)			Posizioni 1 e 2, Allegato 3 OLiQ
18	Afflussi da crediti interamente esigibili			Posizioni 4 e 5, Allegato 3 OLiQ
19	Altri afflussi di fondi			Posizione 6, Allegato 3 OLiQ
20	Totale degli afflussi di fondi			Totale delle righe 17–19



## Tabelle fisse e flessibili

	Importi in CHF	Valori non ponderati (media)	Valori ponderati (media)	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità <sup>1</sup>
			Valori rettificati	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità
21	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)	X		Come riportato nella riga 268 della documentazione sulla liquidità
22	Totale del deflusso netto di fondi	X		Come riportato nella riga 182 meno la riga 212 della documentazione sulla liquidità
23	Quota di liquidità a breve termine LCR (in %)	X		Come riportato nella riga 270 della documentazione sulla liquidità

Indicazioni relative alla ponderazione delle posizioni da pubblicare (colonne 2 e 3):

1. Il valore ponderato degli HQLA nella riga 1 deve essere calcolato dopo aver applicato le rispettive riduzioni di valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiQ), ma prima di aver applicato eventuali limiti massimi per gli attivi delle categorie 2a e 2b (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiQ).
2. Gli HQLA che, in conformità ai nm. 122–146 della Circolare FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche», non soddisfano le caratteristiche qualitative e i requisiti operativi, devono essere omessi sia nella riga 1 sia nella riga 2.
3. Gli ulteriori HQLA in valuta estera (nm. 255–265 Circ. FINMA 15/2) ed eventualmente gli ulteriori HQLA della categoria 2 (nm. 267–271 Circ. FINMA 15/2) devono essere inclusi sia nella riga 1 che nella riga 21.
4. I deflussi e gli afflussi devono essere riportati come valori ponderati e, conformemente alle disposizioni di questa tabella, devono essere riportati anche come valori non ponderati.
5. Il valore ponderato di afflussi e deflussi di fondi (colonna 3) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi dopo l'applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
6. Il valore ponderato di afflussi e deflussi di fondi (colonna 2) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi dopo l'applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
7. Il valore rettificato degli HQLA nella riga 21 deve essere calcolato dopo l'applicazione delle rispettive riduzioni del valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiQ), nonché dopo l'applicazione di eventuali limiti massimi per gli attivi della categoria 2 (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiQ).
8. Il valore rettificato del deflusso netto di fondi deve essere calcolato dopo l'applicazione dei tassi di deflusso e di afflusso, nonché dopo l'applicazione del limite massimo per gli afflussi di fondi (art. 16 cpv. 2 OLiQ).

## Tabelle fisse e flessibili

9. Il LCR deve essere esposto conformemente al modello di calcolo predisposto dalla FINMA in relazione alla Circ. FINMA 15/2<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Disponibile sul sito Internet [www.finma.ch](http://www.finma.ch).

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella LIQ2: Liquidità: informazioni sul coefficiente di finanziamento (NSFR)**

Scopo	Fornire un rendiconto dettagliato sulla quota strutturale di liquidità ( <i>Net Stable Funding Ratio</i> , NSFR) e determinate sottocomponenti del NSFR
Contenuto	Le informazioni devono riferirsi alla fine dell'ultimo et del penultimo trimestre ed essere espresse nella valuta locale.
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	<p>Le banche devono fornire informazioni qualitative sufficienti in materia di NSFR, per agevolare la comprensione dei risultati e dei relativi dati. A titolo di esempio, le banche potrebbero trattare i punti seguenti, se rilevanti ai fini del NSFR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I generatori dei risultati del NSFR e i motivi soggiacenti alle fluttuazioni tra i periodi in rassegna e nel corso del tempo in generale (ad esempio a causa di cambiamenti nelle strategie, nelle strutture di finanziamento, ecc.).</li> <li>• La composizione degli attivi e degli impegni interdipendenti della banca (in conformità alla definizione di cui all'art. 17p OLiq) e in che misura tali transazioni sono interdipendenti.</li> </ul>

		a	b	c	d	e
		Valori non ponderati in funzione della durata residua				Valori ponderati
	(Importi in valuta locale)	Senza scadenza	< 6 mesi	≥ 6 mesi a < 1 anno	≥ 1 anno	
	Informazioni concernenti il rifinanziamento stabile disponibile ( <i>available stable funding</i> , ASF)					
1	Strumenti di fondi propri					
2	Fondi propri regolamentari <sup>1</sup>					
3	Altri strumenti di fondi propri					
4	Depositi a vista e/o depositi a termine di clienti privati e piccole imprese					
5	Depositi «stabili»					

<sup>1</sup> Al lordo delle deduzioni regolamentari.

## Tabelle fisse e flessibili

6	Di cui depositi «meno stabili»					
7	Mezzi finanziari di istituti non finanziari (senza piccole imprese) ( <i>wholesale</i> ):					
8	Depositi operativi					
9	Depositi non operativi					
10	Impegni interdipendenti					
11	Altri impegni					
12	Impegni da operazioni su derivati	X				X
13	Altri impegni e strumenti di fondi propri					
14	Totale del rifinanziamento stabile disponibile	X	X	X	X	
Informazioni concernenti il rifinanziamento stabile richiesto ( <i>required stable funding, RSF</i> )						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) NSFR	X	X	X	X	
16	Depositi operativi della banca presso altri istituti finanziari					
17	Crediti e titoli fruttiferi					
18	Crediti fruttiferi a imprese del settore finanziario garantiti da HQLA delle categorie 1 e 2a					
19	Crediti fruttiferi a imprese del settore finanziario garantiti da HQLA che non rientrano nella categoria 1 o 2a o non sono garantiti					
20	Crediti fruttiferi a imprese al di fuori del settore finanziario, a clienti retail o PMI, a Stati, banche centrali ed enti di diritto pubblico subnazionali, di cui					
21	Con ponderazione del rischio fino al 35% con l'approccio AS-BRI					

## Tabelle fisse e flessibili

22	Crediti ipotecari fruttiferi per immobili abitativi					
23	Con ponderazione del rischio fino al 35% con l'approccio AS-BRI					
24	Titoli che non sono in stato di default e non sono qualificati come HQLA, comprese le azioni quotate in borsa					
25	Attività con i relativi impegni dipendenti					
26	Altre attività					
27	Materie prime negoziate fisicamente, compreso l'oro					
28	Attività costituite a titolo di garanzia del margine iniziale su operazioni su derivati e fondi di garanzia di controparti centrali					
29	Attività NSFR sotto forma di derivati					
30	Passività NSFR sotto forma di derivati, prima della deduzione del margine di variazione costituito					
31	Tutte le restanti attività					
32	Posizioni fuori bilancio					
33	Totale del finanziamento stabile disponibile					
34	Coefficiente di finanziamento ( <i>Net Stable Funding Ratio</i> , NSFR) (%)					

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CRA: Rischio di credito: informazioni generali

Scopo	Fornire una descrizione delle caratteristiche principali e delle componenti della gestione del rischio di credito (modello operativo e profilo del rischio di credito, organizzazione della gestione del rischio di credito e funzioni coinvolte, rendiconto in materia di rischio).
Tipo / formato	QUAL / flessibile

La banca deve descrivere i propri obiettivi e le proprie norme interne per la gestione del rischio di credito, indicando segnatamente:

- il modo in cui il modello operativo influenza la composizione del profilo del rischio di credito;
- i criteri e gli approcci impiegati per determinare le norme interne di gestione del rischio di credito e i limiti del rischio di credito;
- la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione e controllo del rischio di credito;
- l'interazione tra la gestione del rischio di credito, il controllo del rischio di credito e le funzioni competenti per la *compliance* e la revisione interna;
- l'entità e il contenuto del rendiconto concernente le esposizioni del rischio di credito come pure la gestione del rischio di credito all'attenzione della direzione e dell'organo preposto all'alta vigilanza e al controllo.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CR1: Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi**

Scopo	Fornire informazioni esaustive sulla qualità creditizia delle posizioni attive iscritte a bilancio e fuori bilancio.
Contenuto	Valori contabili (corrispondono ai valori secondo la presentazione dei conti, ma sulla base del perimetro di consolidamento prudenziale).
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Indicazione e spiegazione concernenti la definizione interna di «default»

		a	b	c	d
		Valori contabili lordi <sup>1</sup> del		Rettifiche di valore / ammortamenti <sup>2</sup>	Valori netti (a + b – c)
		Posizioni in stato di default <sup>3</sup>	Posizioni non in stato di default		
1	Crediti (esclusi titoli di debito)				
2	Titoli di debito				
3	Posizioni fuori bilancio				
4	Totale				

<sup>1</sup> Valori a bilancio e fuori bilancio esposti a un rischio di credito in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri (escluso il rischio di credito della controparte). Le posizioni iscritte a bilancio comprendono i prestiti e i titoli di debito. Le posizioni fuori bilancio devono essere calcolate mediante i seguenti criteri: 1) garanzie concesse: importo massimo che la banca è tenuta a corrispondere se la garanzia viene richiesta (valore lordo, cioè prima dell'applicazione dei fattori di conversione del credito e delle tecniche di riduzione del rischio di credito); impegni irrevocabili: importo totale del prestito che la banca ha concesso (parimenti importo lordo, come sopra); gli impegni revocabili non devono essere considerati. Il valore lordo corrisponde al valore contabile prima che venga considerata un'eventuale correzione a livello della valutazione, ma dopo la detrazione di un eventuale ammortamento (per ammortamento s'intende la diretta diminuzione del valore contabile a cui la banca procede se non è più possibile reintegrare il credito). Le riduzioni del rischio di credito di qualsiasi tipo non devono essere considerate.

<sup>2</sup> Somma degli adeguamenti di valore, senza considerare il fatto che questi coprono posizioni in sofferenza o semplicemente rischi latenti, e ammortamenti registrati direttamente.

<sup>3</sup> Nel caso dell'approccio AS-BIZ, sono comprese le posizioni in sofferenza e compromesse. Nel caso dell'approccio IRB, il §452 degli standard minimi di Basilea (documento di Basilea II) fornisce la definizione ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CR2: Rischio di credito: cambiamenti nei portafogli di crediti e titoli di debito in stato di default

Scopo	Fornire una rappresentazione dei cambiamenti relativi a: aggregati di crediti/titoli di debito in stato di default di una banca, entrate e uscite tra le categorie di crediti/titoli di debito in stato di default e non in stato di default e riduzione di crediti/titoli di debito in stato di default in seguito ad ammortamenti.
Contenuto	Valori contabili
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Spiegazione di ogni cambiamento significativo delle posizioni in stato di default dal periodo che precede il rapporto come pure ogni cambiamento significativo tra le posizioni in stato di default e non in stato di default.

		a
1	Crediti e titoli di debito non in stato di default <sup>1</sup> , alla fine del periodo precedente	
2	Crediti e titoli di debito in stato di default dalla fine del periodo precedente	
3	Posizioni ritirate dallo stato di default	
4	Importi ammortizzati <sup>2</sup>	
5	Altri cambiamenti <sup>3</sup> (+/-)	
6	Crediti e titoli di debito non in stato di default, alla fine del periodo di riferimento (1+2-3-4+5)	

<sup>1</sup> Vale a dire le posizioni in seguito agli ammortamenti ma prima delle rettifiche di valore.

<sup>2</sup> Ammortamento parziale o totale.

<sup>3</sup> Occorre cioè considerare altri elementi per poter procedere alla riconciliazione.



## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CRB: Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi

Scopo	Fornire informazioni supplementari sulle tabelle corredate da informazioni quantitative sulla qualità creditizia degli attivi di una banca.
Tipo / formato	QUAL / QC/ flessibile

Devono essere fornite le seguenti indicazioni:

Di tipo qualitativo	Di tipo quantitativo
Entità e definizioni di «in sofferenza» e «compromessi» utilizzate a fini contabili, differenze concernenti le denominazioni «in sofferenza» e «in stato di default» ai sensi del diritto in materia di vigilanza	Esposizione sinottica delle posizioni in base a a) aree geografiche <sup>1</sup> , b) settori, c) durate residue
Entità delle posizioni «in sofferenza» (ritardo di pagamento superiore a 90 giorni), tuttavia non compromessi, con relativa motivazione	Valori delle posizioni compromesse (in base alla definizione utilizzata dalla banca a scopi contabili), nonché rettifiche di valore / ammortamenti corrispondenti, suddivisi in base ad aree geografiche e ambiti di attività
Descrizione del metodo per identificare i crediti compromessi	Analisi della scala di anzianità delle posizioni in sofferenza in conformità alla presentazione dei conti
Definizione interna alla banca di posizioni «ristrutturate»	Esposizione sinottica delle posizioni ristrutturate, operando una distinzione fra posizioni a rischio e non a rischio

<sup>1</sup> Tale ripartizione deve essere fornita in caso in attività internazionale significativa. Le aree geografiche sono la «Svizzera» e regioni straniere opportunamente selezionate.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CRC: Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del rischio

Scopo	Fornire informazioni qualitative concernenti la riduzione del rischio di credito.
Tipo / formato	QUAL / flessibile

Occorre indicare:

- le caratteristiche fondamentali delle norme e dei processi interni per quanto riguarda il *netting* applicato a bilancio e fuori bilancio, indicandone l'entità;
- le caratteristiche fondamentali delle norme e dei processi interni tesi a valutare e gestire le garanzie;
- le informazioni concernenti le concentrazioni nel rischio di mercato o nel rischio di credito, per quanto riguarda gli strumenti di riduzione del rischio (vale a dire in funzione di tipo di garante, garanzie e venditore della protezione per i derivati di credito).

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CR3: Rischio di credito: visione d'insieme delle tecniche di riduzione del rischio di credito<sup>1</sup>**

Scopo	Fornire una pubblicazione incentrata sull'entità dell'impiego delle tecniche di riduzione del rischio di credito
Contenuto	Valori contabili: occorre riportare tutte le tecniche di riduzione del rischio di credito utilizzate per ridurre le esigenze in materia di fondi propri e pubblicare tutte le posizioni garantite, indipendentemente dal fatto che venga impiegato l'approccio standard o l'IRB per calcolare le posizioni ponderate per il rischio.
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

<sup>1</sup> Se la banca non è in grado di indicare le posizioni «Crediti» e «Titoli di debito» separatamente in base alla copertura sotto forma di garanzie reali, garanzie e/o derivati di credito, può accorpate le righe corrispondenti oppure ripartire in maniera ponderata sulle corrispondenti celle gli importi in base agli importi lordi pro-rata. La banca deve indicare quale procedimento ha utilizzato.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

### a) Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione integrale

		a	b1	b	d	f
		Posizioni non garantite <sup>2</sup> / valori contabili	Posizioni garantite <sup>3</sup> / valori contabili	Di cui: posizioni garantite mediante garanzie reali <sup>4</sup>	Di cui: posizioni garantite mediante garanzie finanziarie <sup>5</sup>	Di cui: posizioni garantite mediante derivati di credito <sup>6</sup>
1	Prestiti (esclusi titoli di debito)					
2	Titoli di debito					
3	TOTALE					
4	Di cui in sofferenza					

<sup>2</sup> Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non godono di alcuna riduzione del rischio di credito.

<sup>3</sup> Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.

<sup>4</sup> Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita da garanzie reali. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.

<sup>5</sup> Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita da garanzie finanziarie. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.

<sup>6</sup> Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita da derivati di credito. Se il valore del derivato di credito che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.

# Allegato 2

## Tablelle fisse e flessibili

### b) Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione parziale

	a	c	e & g
	Posizioni non garantite <sup>1</sup> / valori contabili	Posizioni garantite mediante garanzie reali, importo effettivamente garantito <sup>2</sup>	Posizioni garantite mediante garanzie finanziarie o derivati di credito, importo effettivamente garantito <sup>3</sup>
Crediti (inclusi titoli di debito)			
Operazioni fuori bilancio			
TOTALE			
Di cui in sofferenza			

<sup>1</sup> Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non godono di alcuna riduzione del rischio di credito.

<sup>2</sup> Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte mediante garanzie reali, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.

<sup>3</sup> Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte mediante garanzie o derivati di credito, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CRD: Rischio di credito: informazioni sull'impiego di rating esterni nell'approccio standard

Scopo	Fornire informazioni qualitative supplementari sull'approccio standard concernenti l'impiego di rating esterni.
Tipo / formato	QUAL / flessibile

Occorre riportare le seguenti informazioni:

- i nomi delle agenzie di rating (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) che vengono impiegate e, all'occorrenza, spiegare i motivi che comportano cambiamenti durante il periodo di riferimento;
- per quali categorie di posizioni ci si avvale di quali ECAI o ECA;
- descrizione dei processi attuati per applicare i rating dell'emittente o dell'emissione a ulteriori posizioni comparabili nel portafoglio della banca.

## Tablelle fisse e flessibili

### Tabella CR4: Rischio di credito: esposizione al rischio ed effetti della riduzione del rischio di credito in base all'approccio standard<sup>1</sup>

Scopo	Illustrare gli effetti della riduzione del rischio di credito (approccio completo e approccio semplice) sulle esigenze in materia di fondi propri in base all'approccio standard. La densità RWA serve a rappresentare in maniera sintetica il rischio di un portafoglio.
Contenuto	Posizioni prudenziali
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

<sup>1</sup> Le banche che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito mediante l'approccio standard possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata CR4 in conformità alle disposizioni di cui al nm. 14.2.

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f
		Posizioni prima dell'applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e prima dell'applicazione della riduzione del rischio (CRM) <sup>2</sup>		Posizioni dopo l'applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e dopo l'applicazione della riduzione del rischio (CRM) <sup>3</sup>			
	Categoria di posizione	Valori iscritti a bilancio	Valori fuori bilancio	Valori iscritti a bilancio	Valori fuori bilancio	RWA	Densità degli RWA <sup>4</sup>
1	Governi centrali e banche centrali						
2	Banche e società di intermediazione mobiliare						
3	Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali						
4	Imprese						
5	Retail						
6	Titoli di partecipazione						
7	Altre posizioni <sup>5</sup>						
8	TOTALE						

<sup>2</sup> Vale a dire le posizioni prudenziali (dopo aver considerato rettifiche di valore e ammortamenti) del perimetro di consolidamento prudenziale, senza considerare la riduzione del rischio. Le posizioni fuori bilancio devono essere considerate prima di applicare i fattori di conversione del credito.

<sup>3</sup> Valori determinanti per il calcolo dei fondi propri minimi.

<sup>4</sup> Vale a dire gli RWA divisi per il totale degli attivi e delle posizioni fuori bilancio (dopo aver applicato i fattori di conversione del credito e la riduzione del rischio), espressi in termini percentuali ( $f = (e/(c+d)) * 100 \%$ ).

<sup>5</sup> Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Basilea II, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investimenti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Basilea II, [www.bis.org/pub/bcbs189.pdf](http://www.bis.org/pub/bcbs189.pdf)).



## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CR5: Rischio di credito: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard<sup>1</sup>**

Scopo	Ripartire le posizioni soggette al rischio di credito per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard (corrisponde al rischio definito in base all'approccio standard).
Contenuto	Valori prudenziali
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

<sup>1</sup> Le banche che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito mediante l'approccio standard possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata CR5 in conformità alle disposizioni di cui al nm. 14.2.

# Allegato 2

## Tablelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Categoria di posizione / ponderazione del rischio	0 %	10 %	20 %	35 %	50 %	75 %	100 %	150 %	Altro	Totale delle posizioni soggette al rischio di credito dopo CCF e CRM <sup>2</sup>
1	Governi centrali e banche centrali										
2	Banche e società di intermediazione mobiliare										
3	Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali										
4	Imprese										
5	Retail										
6	Titoli di partecipazione										
7	Altre posizioni <sup>3</sup>										
8	TOTALE										
9	Di cui crediti garantiti da pegno immobiliare										
10	Di cui crediti in sofferenza										

<sup>2</sup> Vale a dire i valori impiegati per il calcolo dei fondi propri minimi (posizioni iscritte a bilancio e fuori bilancio, dopo aver applicato i fattori di conversione del credito), al netto di correzioni a livello della valutazione, rettifiche di valore e ammortamenti, e dopo la riduzione del rischio, ma prima della ponderazione del rischio.

<sup>3</sup> Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Basilea II, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investimenti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Basilea II, [www.bis.org/publ/bcbs189.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf)).

## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella CRE: IRB: informazioni relative ai modelli [QUAL / flessibile / annuale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

### **Tabella CR6: IRB: esposizione al rischio per categorie di posizioni e probabilità di default [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella CR7.

### **Tabella CR7: effetti di riduzione del rischio dei derivati di credito sulla ponderazione del rischio [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015. Le righe della tabella CR7 sono definite nel modo seguente:

1	Governi centrali e banche centrali (F-IRB)
2	Governi centrali e banche centrali (A-IRB)
3	Banche e società di intermediazione mobiliare (F-IRB)
4	Banche e società di intermediazione mobiliare (A-IRB)
5	Enti di diritto pubblico, banche di sviluppo multilaterali (F-IRB)
6	Enti di diritto pubblico, banche di sviluppo multilaterali (A-IRB)
7	Imprese: finanziamenti speciali (F-IRB)
8	Imprese: finanziamenti speciali (A-IRB)
9	Imprese: altri finanziamenti (F-IRB)
10	Imprese: altri finanziamenti (A-IRB)
11	Retail: posizioni garantite da pegno immobiliare
12	Retail: posizioni rotative qualificate
13	Retail: altre posizioni
14	Titoli di partecipazione (approccio PD/LGD)

## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella CR8: IRB: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni soggette al rischio di credito [QC / fisso / trimestrale o eventualmente semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

### **Tabella CR9: IRB: valutazione ex post delle stime di probabilità di default in base alle categorie di posizioni [QC / flessibile / annuale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella CR7.

### **Tabella CR10: IRB: finanziamenti speciali e titoli di partecipazione in base al metodo semplice di ponderazione del rischio [QC / flessibile / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CCRA: Rischio di credito della controparte: informazioni generali

Scopo	Fornire una descrizione delle caratteristiche principali della gestione del rischio di credito della controparte (p. es. limiti operativi, ricorso a garanzie e ad altre tecniche di riduzione del rischio di credito, effetti del deterioramento della propria solvibilità).
Tipo / formato	QUAL / flessibile

Occorre indicare:

gli obiettivi e le norme interne concernenti la gestione del rischio di credito della controparte, segnatamente:

- il metodo impiegato per stabilire i limiti operativi in funzione del capitale interno della banca allocato per il rischio di credito della controparte e delle posizioni nei confronti delle controparti centrali (CCP);
- le norme interne concernenti le garanzie e altre tecniche di riduzione del rischio, come pure la valutazione del rischio di credito della controparte, comprese le posizioni nei confronti delle CCP;
- le norme interne concernenti le posizioni *wrong way*;
- impatto sulla banca, qualora si verifichi un deterioramento del rating e occorra fornire ulteriori garanzie.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CCR1: Rischio di credito della controparte: analisi tramite approccio

Scopo	Fornire una descrizione esaustiva degli approcci impiegati per calcolare le esigenze di fondi propri per il rischio di credito della controparte, indicando i parametri fondamentali impiegati per ogni approccio.
Contenuto	Valori prudenziali, RWA e parametri impiegati per il calcolo degli RWA per tutte le posizioni con rischio di credito della controparte (eccetto l'esigenza di fondi propri CVA o le posizioni compensate per il tramite di una controparte centrale).
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f
		Costi di costituzione <sup>1</sup>	Potenziale posizione futura <sup>2</sup>	EEPE <sup>3</sup>	Valore alfa utilizzato per determinare gli EAD prudenziali	EAD post CRM <sup>4</sup>	RWA
1	AS-CCR (per i derivati) <sup>5</sup>				1.4		
2	IMM (per derivati e SFT)						
3	Approccio semplice di riduzione del rischio (per SFT)						
4	Approccio completo di riduzione del rischio (per SFT)						
5	VaR per SFT						
6	TOTALE						

<sup>1</sup> Per le transazioni non sottoposte a esigenze di margini, i costi di sostituzione corrispondono alla perdita immediata in caso di default della controparte e alla chiusura immediata di tutte le relative posizioni. Per le transazioni sottoposte a esigenze di margini, il margine rappresenta la perdita in caso di default immediato o futuro della controparte (si presuppone che la transazione in questione venga immediatamente conclusa e sostituita). Tuttavia, la conclusione di una transazione susseguente a un default della controparte non può avere luogo con effetto immediato. I costi di sostituzione in base al metodo del valore di mercato sono descritti nell'allegato 4, §92 del documento di Basilea II. I costi di sostituzione in base all'approccio standard (AS-CCR) sono descritti nel documento di Basilea *The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures* (<http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf>).

<sup>2</sup> La potenziale posizione futura corrisponde al possibile incremento della posizione dal giorno di chiusura fino alla fine del periodo di rischio. La potenziale posizione futura in base al metodo del valore di mercato è descritta nell'allegato 4, §92(i) del documento di Basilea II. I costi di sostituzione in base all'approccio standard (AS-CCR) sono descritti nel sopraccitato documento di Basilea.

<sup>3</sup> L'EEPE (*effective expected positive exposure*) corrisponde alla media ponderata dell'esposizione effettiva durante il primo anno oppure, se tutti i contratti che figurano in un *netting-set* giungono a scadenza entro meno di un anno, la media deve riferirsi al lasso di tempo corrispondente alla maggiore durata. La ponderazione corrisponde alla quota dell'esposizione individuale attesa rispetto all'esposizione totale sul lasso di tempo considerato.

<sup>4</sup> Vale a dire l'importo determinante per il calcolo dei fondi propri minimi dopo aver considerato le tecniche di riduzione del rischio, gli adeguamenti di valore dovuti al rischio di credito della controparte (*credit valuation adjustments*) e gli adeguamenti per il rischio specifico *wrong-way*.

<sup>5</sup> Se viene impiegato l'approccio standard semplificato, occorre indicarlo.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CCR2: Rischio di credito della controparte: adeguamenti delle stime delle posizioni creditizie (*credit valuation adjustment, CVA*) a carico dei fondi propri**

Scopo	Fornire una rappresentazione del calcolo prudenziale relativo ai CVA (con una suddivisione fra approccio standard e approccio modello).
Contenuto	RWA e corrispondenti valori delle posizioni in caso di default (EAD)
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

		a	b
		EAD CRM <sup>1</sup>	post RWA
	Tutte le posizioni soggette all'esigenza di fondi propri <i>advanced CVA</i> <sup>2</sup>		
1	Componenti VAR (compreso moltiplicatore di 3)		
2	Componenti VAR di stress (compreso moltiplicatore di 3)		
3	Tutte le posizioni soggette all'esigenza di fondi propri <i>standard CVA</i>		
4	Tutte le posizioni soggette all'esigenza di fondi propri CVA		

<sup>1</sup> Vale a dire il valore determinante per il calcolo dei fondi propri minimi. Esso corrisponde all'importo degli adeguamenti di valore dovuti al rischio di credito della controparte (*credit valuation adjustments*) e agli adeguamenti per il rischio specifico *wrong way*, dopo la riduzione del rischio.

<sup>2</sup> Vale a dire l'importo delle esigenze di fondi propri secondo i §98-103 dell'allegato 4 degli standard minimi di Basilea e del documento di Basilea II.



## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CCR3: Rischio di credito della controparte: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard

Scopo	Ripartire le posizioni di rischio di credito della controparte calcolate in base all'approccio standard in funzione delle categorie di posizione e della ponderazione del rischio (corrisponde al rischio definito in base all'approccio standard).
Contenuto	Posizioni di rischio di credito della controparte, indipendentemente dall'approccio impiegato per il calcolo dei valori delle posizioni in caso di default (EAD).
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Categoria di posizione / ponderazione del rischio	0 %	10 %	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	Altro	Totale delle posizioni di rischio di credito <sup>1</sup>
1	Governi centrali e banche centrali									
2	Banche e società di intermediazione mobiliare									
3	Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali									
4	Imprese									
5	Retail									
6	Titoli di partecipazione									
7	Altre posizioni <sup>2</sup>									
8										
9	TOTALE									

<sup>1</sup> Importo «determinante» per la determinazione delle esigenze di fondi propri dopo la riduzione del rischio.

<sup>2</sup> Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Basilea II, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investimenti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Basilea II, [www.bis.org/pub/bcbs189.pdf](http://www.bis.org/pub/bcbs189.pdf)).

## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella CCR4: IRB: rischio di credito della controparte in base alla categoria di posizione e probabilità di default [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella CR7.

## Tablelle fisse e flessibili

### Tabella CCR5: Rischio di credito della controparte: composizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della controparte

Scopo	Ripartire tutte le tipologie di garanzie fornite o ottenute in relazione al rischio di credito della controparte di operazioni su derivati o <i>securities financing transactions</i> (SFT), comprese le operazioni che vengono compensate per il tramite di una controparte centrale.
Contenuto	Valori contabili delle garanzie impiegate in operazioni su derivati o SFT, indipendentemente dal fatto che tali operazioni vengono compensate o meno per il tramite di una controparte centrale e che le garanzie vengano fornite o meno a una controparte centrale.
Tipo / formato	QC / flessibile (possono essere adeguate solo le righe, non le colonne)
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

	a	b	c	d	e	f
	Garanzie impiegate per operazioni su derivati				Garanzie impiegate per SFT	
	<i>Fair value</i> delle garanzie ottenute		<i>Fair value</i> delle garanzie fornite		<i>Fair value</i> delle garanzie ottenute	<i>Fair value</i> delle garanzie fornite
	Segregato <sup>1</sup>	Non segregato	Segregato	Non segregato		
Liquidità in CHF						
Liquidità in valuta estera						
Crediti nei confronti della Confederazione						
Crediti nei confronti di Stati esteri						
Crediti nei confronti di agenzie governative						
Obbligazioni societarie						
Titoli di partecipazione						
Altre garanzie						
TOTALE						

<sup>1</sup> «Segregato» significa che le garanzie vengono detenute in modo tale da non confluire in una massa fallimentare (*bankruptcy-remote*). Per i dettagli cfr. i §200-203 del documento *Capital requirements for bank exposures to central counterparties*, aprile 2014.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CCR6: Rischio di credito della controparte: posizioni su derivati di credito**

Scopo	Illustrare l'entità delle posizioni su derivati di credito, suddivise per derivati venduti e acquistati.
Contenuto	Valori nominali dei derivati (prima di qualsiasi <i>netting</i> ) e <i>fair value</i> .
Tipo / formato	QC / flessibile (possono essere adeguate solo le righe, non le colonne)
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

	a	b
	Protezione acquistata	Protezione venduta
Importi nominali		
Single-name-CDS		
CDS su indice		
Total return swaps (TRS)		
Opzioni su crediti ( <i>credit options</i> )		
Altri derivati di credito		
TOTALE IMPORTI NOMINALI		
Fair value		
Valori di sostituzione positivi (attivi)		
Valori di sostituzione negativi (passivi)		

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella CCR7: Rischio di credito della controparte: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni sul rischio di credito della controparte in base all'approccio IMM (metodo del modello EPE)**

Scopo	Presentare un rendiconto nel quale vengono spiegati i cambiamenti intervenuti negli RWA calcolati in base al metodo del modello EPE per il rischio di credito della controparte (operazioni su derivati e SFT).
Contenuto	RWA in relazione al rischio di credito della controparte (cioè senza considerare il rischio di credito presentato nella tabella CR8). I cambiamenti a livello degli RWA nel corso del periodo in rassegna devono essere fondati su una stima ragionevole per ognuna delle cause indicate.
Tipo / formato	QC / fisso (le colonne e le righe da 1 a 9 sono fisse. La banca può aggiungere righe supplementari fra le righe 7 e 8 per riportare ulteriori cause dei cambiamenti a livello degli RWA).
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

		a
		Importi
1	RWA alla fine del periodo precedente	
2	Cambiamenti a livello degli attivi <sup>1</sup>	
3	Cambiamenti a livello della qualità creditizia delle controparti <sup>2</sup>	
4	Cambiamenti a livello dei modelli <sup>3</sup>	
5	Cambiamenti nella metodologia o nelle prescrizioni in materia di IMM	
6	Acquisizioni o vendite (di unità) <sup>4</sup>	
7	Cambiamenti a livello dei corsi di cambio <sup>5</sup>	
8	Altro	
9	RWA alla fine del periodo in rassegna	

<sup>1</sup> Vale a dire cambiamenti organici dovuti a variazioni del volume o della struttura dei portafogli (compresi nuovi affari e posizioni correnti), ma senza tenere conto degli effetti susseguenti all'acquisto o alla vendita di imprese.

<sup>2</sup> Vale a dire i cambiamenti dovuti a un'altra valutazione della qualità della controparte della banca in conformità alle prescrizioni regolamentari, indipendentemente dall'approccio che la banca impiega a tale scopo. Questa riga comprende altresì eventuali cambiamenti concernenti i modelli dell'approccio IRB.

<sup>3</sup> Vale a dire cambiamenti dovuti all'applicazione di modelli, cambiamenti nell'ambito di applicazione dei modelli o tutti i cambiamenti legati alla rimozione delle lacune nei modelli. Questa riga si riferisce solo ai modelli IMM (ossia metodo del modello EPE).

<sup>4</sup> Vale a dire cambiamenti a livello dei volumi dovuti all'acquisto o alla vendita di imprese.

<sup>5</sup> Vale a dire cambiamenti dovuti a modifiche dei corsi di cambio.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella CCR8: Rischio di credito della controparte: posizioni nei confronti di controparti centrali<sup>1</sup>

Scopo	Rappresentare in maniera esaustiva le posizioni della banca nei confronti delle controparti centrali. Nello specifico, la tabella comprende tutti i tipi di posizioni (in seguito a transazioni, margini, contributi al fondo di garanzia) e corrispondenti RWA.
Contenuto	Valori delle posizioni in caso di default (EAD) e RWA per posizioni nei confronti di controparti centrali.
Tipo / formato	QC / fisso. Le banche devono operare una ripartizione delle proprie posizioni nei confronti delle controparti centrali qualificate e non qualificate, in conformità alle modalità definite nella nota a piè di pagina.
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.
Entrata in vigore	Applicabile dal 1° gennaio 2017

<sup>1</sup> Devono essere considerate tutte le transazioni che dal punto di vista economico sono equivalenti alle transazioni con una controparte centrale (CCP), p. es. le transazioni con un *clearing member* diretto, che funge da commissionario o da *principal* nel quadro di una transazione per un cliente.





## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella SECA: Cartolarizzazioni: informazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolarizzazione [QUAL / flessibile / annuale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

### **Tabella SEC1: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca [QC / flessibile / semestrale per le banche delle categorie 1 e 2 / annuale per le banche della categoria 3]**

Idem

### **Tabella SEC2: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio di negoziazione [QC / flessibile / semestrale per le banche delle categorie 1 e 2 / annuale per le banche della categoria 3]**

Idem

### **Tabella SEC3: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di *originator* o *sponsor* [QC / fisso / semestrale per le banche delle categorie 1 e 2 / annuale per le banche della categoria 3]**

Idem

### **Tabella SEC4: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di *investor* [QC / fisso / semestrale per le banche delle categorie 1 e 2 / annuale per le banche della categoria 3]**

Idem

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella MRA: Rischi di mercato: informazioni generali

Scopo	Descrizione degli obiettivi e delle norme interne di gestione del rischio in base alla definizione di cui al §683(i) degli standard minimi di Basilea <sup>1</sup>
Contenuto	Informazioni qualitative
Tipo / formato	QUAL / flessibile

Occorre descrivere gli obiettivi e le norme interne alla banca in materia di gestione del rischio di mercato, precisando in particolare i seguenti aspetti (il grado di dettaglio deve essere tale da consentire la trasmissione delle informazioni rilevanti per il lettore):

- strategie e processi della banca: spiegare gli obiettivi strategici e in che modo questi vengono perseguiti nelle attività di negoziazione, nonché gli attuali processi volti a identificare, misurare, gestire e controllare il rischio di mercato della banca. Le spiegazioni devono comprendere anche le prescrizioni interne concernenti la copertura dei rischi (*hedging*), nonché le strategie e i processi attuali volti a garantire una protezione duratura;
- struttura dell'organizzazione della funzione preposta alla gestione del rischio di mercato: ciò comprende la descrizione della struttura consolidata di *governance* nell'ambito del rischio di mercato, al fine di attuare le strategie e i processi della banca summenzionati, come pure la descrizione dei rapporti e dei processi di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del rischio di mercato;
- l'entità e il tipo di rendiconto e/o dei sistemi di misurazione.

<sup>1</sup> Documento di Basilea II, <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>



## Tabelle fisse e flessibili

### **Tabella MRB: Rischi di mercato: informazioni nel caso in cui venga impiegato l'approccio modello (IMA) [QUAL / flessibile / annuale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

### **Tabella MR2: Rischi di mercato: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni in base all'approccio modello (IMA)<sup>1</sup> [QC / fisso / trimestrale o, all'occorrenza, semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

### **Tabella MR3: Rischi di mercato: valori basati su un modello per il portafoglio di negoziazione<sup>2</sup> [QC / fisso / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

### **Tabella MR4: Rischi di mercato: confronto delle stime VaR con utili e perdite<sup>3</sup> [QC / flessibile / semestrale]**

Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento *Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework* del Comitato di Basilea di gennaio 2015.

---

<sup>1</sup> Solo se viene impiegato un approccio modello per il rischio di mercato a scopi prudenziali.

<sup>2</sup> Solo se viene impiegato un approccio modello per il rischio di mercato a scopi prudenziali.

<sup>3</sup> Solo se viene impiegato un approccio modello per il rischio di mercato a scopi prudenziali.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella IRRBBA: Rischi di tasso d'interesse: obiettivi e direttive per la gestione del rischio di tasso d'interesse del portafoglio della banca

Scopo	Descrivere gli obiettivi e le strategie per la gestione del rischio di tasso d'interesse del portafoglio della banca.
Contenuto	Informazioni qualitative e quantitative (informazioni quantitative secondo la tabella IRRBBA1). Le informazioni qualitative si basano sulle medie giornaliere o mensili sull'arco dell'anno o sui dati al momento della comunicazione.
Tipo / formato	QUAL / flessibile

#### Pubblicazione di informazioni qualitative

a	Descrizione del modo in cui la banca definisce l'IRRBB per la gestione e la misurazione dei rischi.		
b	Descrizione delle strategie sovraordinate della banca per gestire e attenuare l'IRRBB. Esempi: monitoraggio del <i>value of equity</i> (EVE) e del <i>net interest income</i> (NII) in relazione a limiti fissati, pratiche di copertura, conduzione di stress test, valutazione dei risultati, ruolo della revisione indipendente (se non descritto in modo centrale per i rischi), ruolo e pratiche dell' <i>Asset Liability Committee</i> (ALCO), pratiche adottate dalla banca per garantire una convalida adeguata del modello, nonché adeguamenti a tempo debito in caso di condizioni di mercato mutevoli.		
c	Periodicità del calcolo degli indicatori IRRBB della banca e descrizione degli indicatori specifici che la banca utilizza per valutare la propria sensibilità all'IRRBB.		
d	Descrizione degli scenari di shock di tasso d'interesse e di stress utilizzati dalla banca per valutare i cambiamenti a livello del valore economico e dei redditi.		
e	Se le ipotesi di modello utilizzate nel sistema interno di misurazione del rischio di tasso d'interesse della banca (ossia l'indicatore EVE generato dalla banca per scopi diversi dalla pubblicazione, ad esempio per valutare la capacità di assunzione di rischio) si discostano significativamente dalle ipotesi di modello previste per la pubblicazione nella tabella IRRBB1 (cfr. descrizione nella tabella IRRBBB1), la banca deve descrivere tali ipotesi e indicare la direzione del loro impatto, come pure le ragioni soggiacenti alla scelta di tali ipotesi (ad esempio, dati storici, analisi pubblicate, valutazioni e analisi del <i>management</i> ).		
f	Descrizione sovraordinata del modo in cui la banca copre l'IRRBB e del trattamento contabile in conformità alla presentazione dei conti.		
g	Descrizione delle ipotesi significative di modellizzazione e dei parametri utilizzati per il calcolo di $\Delta$ EVE e $\Delta$ NII nella tabella IRRBBB1 e con riferimento alle posizioni e alle valute di cui alla tabella IRRBBA1 secondo la seguente ripartizione:		
	1	Modifica del valore attuale dei fondi propri ( $\Delta$ EVE)	Determinazione dei flussi di pagamento: considerazione dei margini di tassi d'interesse e di altre componenti
	2		Procedura di <i>mapping</i> : descrizione delle procedure di <i>mapping</i> dei pagamenti adottate

## Tabelle fisse e flessibili

3		Tassi di sconto <sup>4</sup> : descrizione dei tassi di sconto (specifici ai prodotti) o ipotesi di interpolazione	
4	Modifica dei redditi attesi ( $\Delta NII$ )	Descrizione della procedura e delle ipotesi centrali del modello adottate per determinare la modifica a livello dei redditi attesi	
5	Posizioni variabili	Descrizione della procedura, inclusi le ipotesi centrali e i parametri, adottata per determinare la data della revisione dei tassi d'interesse e dei flussi di pagamento delle posizioni variabili	
6	Posizioni con opzione di rimborso anticipato	Descrizione delle ipotesi e delle procedure adottate per tenere conto di opzioni di rimborso anticipate legate a comportamenti	
7	Depositi a termine	Descrizione delle ipotesi e delle procedure adottate per tenere conto di deduzioni anticipate legate a comportamenti	
8	Automatische Zinsoptionen	Descrizione delle ipotesi e delle procedure adottate per tenere conto di opzioni automatiche su tassi legate a comportamenti	
9	Posizioni in derivati	Descrizione di scopo, ipotesi e procedure adottate di derivati su tassi d'interesse lineari e non lineari	
10	Ipotesi di altro tipo	Descrizione di ipotesi e procedure di altro tipo con impatto sul calcolo dei valori di cui alle tabelle IRRBBA1 e IRRBB1, p. es. l'aggregazione delle esposizioni ai tassi d'interesse in valute diverse e ipotesi di correlazione a livello dei tassi d'interesse ( <i>multi-currency interest rate exposures</i> )	
h	(Facoltativo) Altre informazioni che la banca intende divulgare per quanto concerne l'interpretazione dell'importanza e della sensibilità dei parametri IRRBB pubblicati, e/o una spiegazione concernente considerevoli fluttuazioni dell'IRRBB divulgato rispetto alle pubblicazioni precedenti.		

<sup>4</sup> Le banche che effettuano lo sconto con un tasso d'interesse *risk free*, ma che nei flussi di pagamenti prendono in considerazione i margini ricevuti e altre componenti dei differenziali (*spread*) legate alla solvibilità devono menzionare tale incongruenza.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella IRRBBA1: Rischi di tasso d'interesse: informazioni quantitative sulla struttura delle posizioni e sulla revisione dei tassi d'interesse

Scopo	Informazioni quantitative concernenti l'estensione e il tipo di posizioni sensibili ai tassi d'interesse
Contenuto	Ripartizione delle posizioni sensibili ai tassi d'interesse in funzione delle valute, termini per la ridefinizione del tasso di posizioni sensibili al tasso d'interesse
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Occorre aggiungere una nota a piè di pagina in cui si indica che, per motivi tecnici, il volume dei derivati figura sia nei crediti che negli impegni.



# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		Volume in CHF mio.			Media dei termini per la ridefinizione dei tassi d'interesse (in anni)		Termine massimo per la ridefinizione dei tassi d'interesse (in anni) per le posizioni con determinazione modellizzata (non deterministica) della data di ridefinizione dei tassi d'interesse	
		Totale	Di cui CHF	Di cui altre valute significative che rappresentano più del 10% dei valori patrimoniali o degli impegni del totale di bilancio	Totale	Di cui CHF	Totale	Di cui CHF
<b>Data di ridefinizione dei tassi d'interesse determinata</b>	Crediti nei confronti di banche							
	Crediti nei confronti della clientela							
	Ipotecche sul mercato monetario							
	Ipotecche a tasso fisso							
	Immobilizzazioni finanziarie							
	Altri crediti							
	Crediti da derivati su tassi d'interesse							
	Impegni nei confronti di banche							
	Impegni risultanti da depositi della clientela							
	Obbligazioni di cassa							

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		Volume in CHF mio.			Media dei termini per la ridefinizione dei tassi d'interesse (in anni)		Termine massimo per la ridefinizione dei tassi d'interesse (in anni) per le posizioni con determinazione modellizzata (non deterministica) della data di ridefinizione dei tassi d'interesse	
		Totale	Di cui CHF	Di cui altre valute significative che rappresentano più del 10% dei valori patrimoniali o degli impegni del totale di bilancio	Totale	Di cui CHF	Totale	Di cui CHF
	Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti							
	Altri impegni							
	Impegni risultanti da derivati su tassi d'interesse							
<b>Data di ridefinizione dei tassi d'interesse non determinata</b>	Crediti nei confronti di banche							
	Crediti nei confronti della clientela							
	Crediti ipotecari a tasso variabile							
	Altri crediti							
	Impegni a vista in conti privati e conti correnti							
	Altri impegni							

# Allegato 2

## Tabelle fisse e flessibili

		Volume in CHF mio.			Media dei termini per la ridefinizione dei tassi d'interesse (in anni)		Termine massimo per la ridefinizione dei tassi d'interesse (in anni) per le posizioni con determinazione modellizzata (non deterministica) della data di ridefinizione dei tassi d'interesse	
		Totale	Di cui CHF	Di cui altre valute significative che rappresentano più del 10% dei valori patrimoniali o degli impegni del totale di bilancio	Totale	Di cui CHF	Totale	Di cui CHF
	Impegni da depositi di clienti, revocabili ma non trasferibili (fondi di risparmio)						X	X
	<b>Totale</b>							

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella IRRBB1: Rischi di tasso d'interesse: informazioni quantitative sul valore attuale e sui proventi da interessi**

Scopo	Descrivere le variazioni del valore attuale e del valore economico della banca in ciascuno degli scenari di shock di tasso d'interesse prescritti.
Contenuto	Informazioni quantitative
Tipo / formato	QC / fisso
Commento minimo richiesto	Commento sull'importanza dei valori riportati. Occorre spiegare l'importanza dei valori pubblicati e tutti i cambiamenti significativi avvenuti a partire dal periodo precedente.

in CHF	$\Delta$ EVE (variazione del valore attuale)		$\Delta$ NII (variazione del valore economico)	
	T	T-1	T	T-1
Periodo				
Spostamento parallelo verso l'alto				
Spostamento parallelo verso il basso				
Steeper shock <sup>1</sup>				
Flattener shock <sup>2</sup>				
Aumento dei tassi d'interesse a breve termine				
Diminuzione dei tassi d'interesse a breve termine				
Massimo				
Periodo	T		T-1	
Fondi propri di base (Tier 1) <sup>3</sup>				

Il calcolo di  $\Delta$ EVE viene effettuato nel modo seguente:

(a) i fondi propri secondo l'art. 18 cpv. 2 OFoP non devono essere considerati;

<sup>1</sup> Diminuzione dei tassi d'interesse a breve termine in combinazione con l'aumento dei tassi d'interesse a lungo termine.

<sup>2</sup> Aumento dei tassi d'interesse a breve termine in combinazione con la diminuzione dei tassi d'interesse a lungo termine.

<sup>3</sup> Gli istituti di rilevanza sistemica che impiegano i fondi propri di base per adempiere le esigenze *gone concern* indicano in via aggiuntiva la corrispondente riduzione dei fondi propri di base in conformità all'allegato 3.

## Tabelle fisse e flessibili

- (b) devono essere considerati i flussi di pagamento provenienti da attività sensibili al rischio, le passività (compresi tutti i depositi gratuiti) e le posizioni fuori bilancio nel portafoglio della banca;
- (c) devono essere considerate le attività, esclusi gli attivi fissi sensibili al rischio, come immobili e beni patrimoniali immateriali e posizioni azionarie nel portafoglio della banca, come pure posizioni dedotte secondo l'art. 32 OFoP;
- (d) i flussi di pagamento devono essere attualizzati utilizzando un tasso d'interesse *risk free* oppure un tasso d'interesse *risk free* comprensivo dei margini ricevuti e di altre componenti di spread legate al rating del credito (quest'ultimo solo se i margini ricevuti e altre componenti di spread legate al rating del credito sono stati considerati nei flussi di pagamento). I fattori di sconto *risk free* devono essere rappresentativi di un tasso d'interesse zero-coupon privo di rischio (*zero bond*). Un esempio di curva di rendimento adeguata è una curva relativa a *swap* di tassi d'interesse garantiti;
- (e)  $\Delta EVE$  deve essere calcolato partendo dall'ipotesi che le attuali posizioni nel portafoglio della banca siano ammortizzate e non vengano sostituite da una nuova operazione su interessi;
- (f) il calcolo avviene in funzione del sistema interno di misurazione del rischio di tasso d'interesse e dello shock di tasso d'interesse istantaneo o del risultato della strategia quadro standardizzata dello standard di Basilea sul rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario secondo il nm. 6 della Circ. FINMA 19/2 «Rischi di tasso d'interesse – banche», nella misura in cui la banca impieghi tale strategia quadro.

Il calcolo di  $\Delta NII$  viene effettuato nel modo seguente:

- (a) devono essere considerati i flussi di pagamento attesi (compresi i margini ricevuti e di altre componenti di spread dipendenti dal rating del credito) derivanti da attività sensibili al rischio, passività (compresi tutti i depositi gratuiti) e posizioni fuori bilancio nel portafoglio della banca.;
- (b)  $\Delta NII$  deve essere calcolato partendo dall'ipotesi di un bilancio costante, in cui i flussi di pagamento dovuti o da rivalutare vengono sostituiti da flussi di pagamento derivanti da nuove operazioni su tassi d'interesse con caratteristiche identiche in termini di volume, data di revisione del tasso d'interesse e componenti di spread legate al rating del credito. Se non si conoscono le componenti di spread dipendenti dal rating del credito, è possibile utilizzare il valore corrente anziché i valori originali. L'ipotesi di un bilancio costante può essere mantenuta sulla base di un portafoglio medio se l'attuazione su base individuale è eccessivamente dispendiosa. Per quanto riguarda il margine di profitto, è consentito discostarsi dall'ipotesi di un bilancio costante per evitare di ottenere simulazioni di rendimento non pertinenti dal punto di vista economico, a condizione di inserire contestualmente un commento nella tabella IRRBBA n. g4;
- (c)  $\Delta NII$  deve essere calcolato e pubblicato come la variazione dei proventi da interessi attesi su un periodo scalare di dodici mesi rispetto alle migliori stime interne sull'arco di dodici mesi, ipotizzando un bilancio costante e shock istantanei dei tassi d'interesse.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella REMA: Remunerazioni: politica in materia di remunerazione

Scopo	Descrivere la politica in materia di remunerazione della banca come pure gli elementi chiave del sistema di remunerazione, al fine di consentire una valutazione pertinente della prassi di remunerazione.
Contenuto	Informazioni quantitative
Tipo / formato	QUAL / flessibile

La banca deve descrivere gli elementi principali del suo sistema di remunerazione e in che modo lo sviluppa. In particolare deve descrivere i seguenti elementi, se rilevanti:

- Informazioni concernenti i comitati per le remunerazioni, in particolare:
  - nome, composizione e mandato dei comitati principali che sorvegliano la remunerazione;
  - i consulenti esterni dei cui servizi la banca si è avvalsa, l'organo che li ha incaricati e gli ambiti del processo di remunerazione in cui hanno operato;
  - descrizione dell'estensione della politica di remunerazione della banca (p. es. per regioni, ambiti di attività), compresa la misura in cui è applicabile alle filiali e alle succursali estere;
  - descrizione delle tipologie di dipendenti che la banca definisce come soggetti abilitati ad assumere rischi significativi e dirigenti di alto livello (senior manager).
- Informazioni sull'organizzazione e sulla struttura del processo di remunerazione, in particolare:
  - visione d'insieme delle caratteristiche essenziali e obiettivi della politica di remunerazione;
  - indicare se, durante l'anno precedente, il comitato per le remunerazioni ha esaminato la politica di remunerazione della banca; in caso affermativo, riportare una visione d'insieme delle modifiche apportate, dei motivi ad esse soggiacenti e il relativo impatto sulle remunerazioni;
  - indicazioni concernenti il modo in cui la banca garantisce che i collaboratori competenti per il rischio e la *compliance* siano remunerati indipendentemente dagli affari di cui effettuano la supervisione.
- Descrizione concernente il modo in cui i rischi attuali e futuri confluiscono nel processo di remunerazione. La pubblicazione deve contenere: una visione d'insieme dei rischi principali, la relativa misurazione e il modo in cui quest'ultima influisce sulla remunerazione.
- Descrizione del modo in cui la banca assicura il collegamento fra l'ammontare della remunerazione e il risultato in un dato periodo di valutazione, in particolare:
  - visione d'insieme dei principali indicatori di performance della banca, dei principali ambiti di attività e dei collaboratori;
  - indicazioni concernenti il modo in cui l'ammontare delle remunerazioni individuali è legato al risultato globale della banca con quello individuale;
  - indicazioni concernenti le misure attuate dalla banca in generale per adeguare le remunerazioni nel caso in cui gli indicatori di performance siano deboli, inclusi i criteri che la banca utilizza per definire quando i valori degli indicatori di performance sono considerati deboli.

## Tabelle fisse e flessibili

- Descrizione del modo in cui la banca intende adeguare la remunerazione in funzione della performance a lungo termine, in particolare:
  - descrizione della politica adottata dalla banca in materia di differimento e trattenimento delle remunerazioni variabili e, se la quota della retribuzione variabile differisce a seconda dei dipendenti o dei gruppi di dipendenti, descrizione dei fattori che determinano le quote e la loro importanza relativa;
  - discussione della politica e dei criteri della banca volta a correggere le remunerazioni differite prima della fine del periodo di trattenimento e (se consentito dal diritto nazionale) dopo la fine del periodo di blocco mediante clausole di *clawback*.
- Descrizione delle varie forme di remunerazione variabile che la banca impiega e motivazione ad esse soggiacente, in particolare:
  - visione d'insieme delle varie forme di remunerazioni variabili offerte (vale a dire distribuzione in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie);
  - descrizione dell'impiego delle varie forme di remunerazione variabile e, se la loro combinazione differisce a seconda dei dipendenti o dei gruppi di dipendenti, descrizione dei fattori che determinano la combinazione e l'importanza relativa dei fattori.

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella REM1: Remunerazioni: distribuzioni**

Scopo	Fornire informazioni quantitative concernenti le remunerazioni distribuite nel periodo in rassegna.
Contenuto	Informazioni quantitative
Tipo / formato	QC / flessibile
Commento minimo richiesto	Spiegare tutti i cambiamenti sostanziali avvenuti nel periodo in rassegna e le cause principali ad essi soggiacenti.

			a	b
Importo della remunerazione			Dirigenti di alto livello (senior management)	Altri soggetti abilitati ad assumere rischi
1	Remunerazioni fisse	Numero di collaboratori		
2		Totale delle remunerazioni fisse (3+5+7)		
3		Di cui in contanti		
4		Di cui differite		
5		Di cui in azioni o in strumenti collegati alle azioni		
6		Di cui differite		
7		Di cui altre forme		
8		Di cui differite		
9	Remunerazioni variabili	Numero di collaboratori		
10		Totale delle remunerazioni variabili (11+13+15)		
11		Di cui in contanti		
12		Di cui differite		
13		Di cui in azioni o in strumenti collegati alle azioni		
14		Di cui differite		
15		Di cui altre forme		
16		Di cui differite		
17	Totale remunerazioni (2 + 10)			



## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella REM2: Remunerazioni: versamenti speciali

Scopo	Fornire informazioni quantitative sui pagamenti speciali effettuati nel periodo in rassegna.
Contenuto	Informazioni quantitative
Tipo / formato	QC / flessibile
Commento minimo richiesto	Spiegare tutti i cambiamenti sostanziali avvenuti nel periodo in rassegna e le cause principali ad essi soggiacenti.

Pagamenti speciali	Bonus garantiti		Bonus di inizio		Bonus di fine rapporto	
	Numero di collaboratori	Importo complessivo	Numero di collaboratori	Importo complessivo	Numero di collaboratori	Importo complessivo
Senior management						
Altri soggetti rilevanti abilitati ad assumere rischi						

## Tabelle fisse e flessibili

**Tabella REM3: Remunerazioni: distribuzioni di vario tipo**

Scopo	Fornire informazioni quantitative concernenti le remunerazioni differite o trattenute.
Contenuto	Informazioni quantitative (importi)
Tipo / formato	QC / flessibile
Commento minimo richiesto	Spiegare tutti i cambiamenti sostanziali avvenuti nel periodo in rassegna e le cause principali ad essi sottostanti.

	a	b	c	d	e
Remunerazioni differite o trattenute	Importo complessivo delle remunerazioni differite o trattenute dovute	Di cui: Importo complessivo delle remunerazioni differite o trattenute dovute che potrebbero essere aggiustate ex post o in modo implicito	Importo complessivo degli adeguamenti effettuati nell'esercizio in rassegna dovuti ad aggiustamenti ex post espliciti	Importo complessivo degli adeguamenti effettuati nell'esercizio in rassegna dovuti ad aggiustamenti ex post impliciti	Importo complessivo delle remunerazioni differite corrisposte nell'esercizio in rassegna
Dirigenti di alto livello (senior management)					
In contanti					
Azioni					
Strumenti collegati alle azioni					
Altro					
Altri soggetti rilevanti abilitati ad assumere rischi					
In contanti					
Azioni					

## Tabelle fisse e flessibili

	a	b	c	d	e
Remunerazioni differite o trattenute	Importo complessivo delle remunerazioni differite o trattenute dovute	Di cui: Importo complessivo delle remunerazioni differite o trattenute dovute che potrebbero essere aggiustate ex post o in modo implicito	Importo complessivo degli adeguamenti effettuati nell'esercizio in rassegna dovuti ad aggiustamenti ex post espliciti	Importo complessivo degli adeguamenti effettuati nell'esercizio in rassegna dovuti ad aggiustamenti ex post impliciti	Importo complessivo delle remunerazioni differite corrisposte nell'esercizio in rassegna
Strumenti collegati alle azioni					
Altro					
Totale					

### Osservazioni:

Nelle colonne a e b vengono indicati gli importi al giorno di riferimento (cumulati sull'arco degli ultimi anni). Nelle colonne c ed e figurano i cambiamenti avvenuti nel corso dell'esercizio in rassegna. Nelle colonne c e d vengono riportati i cambiamenti che si riferiscono alla colonna b, mentre nella colonna e i pagamenti che hanno un impatto sulla colonna a.

## Tabelle fisse e flessibili

### Tabella ORA: Rischi operativi: informazioni generali

Tipo / formato	QUAL / flessibile
----------------	-------------------

La banca deve descrivere la strategia, i processi e l'organizzazione per la gestione dei rischi operativi.

Deve essere indicato l'approccio impiegato per il calcolo dei fondi propri.

Se viene utilizzato l'approccio modello AMA, la banca deve:

- descrivere l'approccio modello AMA implementato e commentare i relativi fattori interni ed esterni. In caso di utilizzo parziale, devono essere indicati l'estensione e il livello di copertura dei diversi approcci;
- indicare se ci si avvale di assicurazioni al fine di ridurre il rischio.

## Publicazione delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

**Tabella 1: Esigenze di fondi propri basate sul rischio in funzione delle quote di capitale**

	Norme transitorie		Norme definitive (dal 2020 e dal 2026 <sup>1</sup> )	
	CHF		CHF	
<b>Base di calcolo</b>				
Posizioni ponderate per il rischio (RWA)				
<b>Esigenze di fondi propri basate sul rischio (<i>going concern</i>) in funzione delle quote di capitale</b>	<b>CHF</b>	<b>n % RWA</b>	<b>CHF</b>	<b>in % RWA</b>
Totale				
Di cui CET1: fondi propri minimi				
Di cui CET1: cuscinetto di fondi propri				
Di cui CET1: cuscinetto di capitale anticiclico				
Di cui Additional Tier 1: fondi propri minimi				
Di cui Additional Tier 1: cuscinetto di fondi propri				
<b>Fondi propri computabili (<i>going concern</i>)</b>	<b>CHF</b>	<b>n % RWA</b>	<b>CHF</b>	<b>in % RWA</b>
Fondi propri di base e CoCos computabili come <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti all'Additional Tier 1 <sup>2</sup>				
Di cui CET1 <sup>3</sup>				
Di cui <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti all'Additional Tier 1				
Di cui <i>Low-Trigger-CoCos</i> appartenenti all'Additional Tier 1 <sup>4</sup>				
Di cui <i>Tier 2 High-Trigger-CoCos</i> <sup>5</sup>				
Di cui <i>Low-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2 <sup>5</sup>				

<sup>1</sup> 2026 si applica solo al regime *gone concern* per le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale.

<sup>2</sup> Senza Tier 1 impiegato per adempiere le esigenze *gone concern*.

<sup>3</sup> Senza CET1 impiegato per adempiere le esigenze *gone concern*.

<sup>4</sup> Se in essere prima del 1.7.2016, fino al momento della prima chiamata di capitale questi CoCos sono computabili come *High-Trigger-CoCos* appartenenti all'Additional Tier 1 secondo la regolamentazione svizzera transitoria in materia di *too big to fail*.

<sup>5</sup> Se in essere prima del 1.7.2016, fino al momento della prima chiamata di capitale questi CoCos sono computabili come *High-Trigger-CoCos* appartenenti all'Additional Tier 1 secondo la regolamentazione svizzera transitoria in materia di *too big to fail*.

## Publicazione delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

	Norme transitorie		Norme definitive (dal 2020 e dal 2026 <sup>1</sup> )	
	CHF	n % RWA	CHF	in % RWA
<b>Esigenze basate sul rischio a livello dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone concern</i>) in funzione delle quote di capitale</b>				
Totale in base alle dimensioni e alla quota di mercato (replicazione delle esigenze <i>going concern</i> )				
Riduzione in ragione degli sconti di cui all'art. 133 OFoP <sup>6</sup>				
Riduzione in ragione della detenzione di fondi supplementari sotto forma di CET1 o di capitale convertibile secondo l'art. 132 cpv. 4 OFoP				
Totale (netto)				

<b>Fondi computabili supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone concern</i>)</b>	CHF	n % RWA	CHF	in % RWA
Totale				
Senza CET1 impiegato per adempiere le esigenze <i>gone concern</i>				
Di cui Additional Tier 1 impiegato per adempiere le esigenze <i>gone concern</i>				
Di cui <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2				
Di cui <i>Low-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2				
Di cui Tier 1 non conforme a Basilea III				
Di cui Tier 2 non conforme a Basilea III				
Di cui <i>bail-in bonds</i>				
Di cui garanzia dello Stato o meccanismo analogo <sup>7</sup>				

### Osservazioni:

1. Le note a piè di pagina 2–5 sono parte integrante della tabella.
2. Le informazioni riportate nella colonna «Norme definitive (dal 2020 o dal 2026)» devono in linea di principio essere calcolate senza trasferimento di fondi propri che comporti una riduzione delle esigenze *gone concern* secondo l'art. 132 cpv. 4 OFoP. Se un istituto decide di effettuare un tale trasferimento, deve spiegarlo in modo chiaro in una nota a piè di pagina.

<sup>6</sup> Solo per le banche di rilevanza sistemica che operano a livello internazionale (v. art. 132 cpv. 2 OFoP).

<sup>7</sup> Solo per le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale (v. art. 132a OFoP).

## Publicazione delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

**Tabella 2: Esigenze di fondi propri non ponderate in funzione del *leverage ratio***

	Norme transitorie		Norme definitive (dal 2020 e dal 2026 <sup>1</sup> )	
	CHF		CHF	
<b>Base di calcolo</b>				
Esposizione totale (denominatore del <i>leverage ratio</i> , LRD)				
<b>Esigenze di fondi propri non ponderate (<i>going concern</i>) in funzione del <i>leverage ratio</i></b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>
Totale				
Di cui CET1: fondi propri minimi				
Di cui CET1: cuscinetto di fondi propri				
Di cui Additional Tier 1: fondi propri minimi				
<b>Fondi propri computabili (<i>going concern</i>)</b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>
Fondi propri di base e CoCos computabili come <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti all'Additional Tier 1 <sup>2</sup>				
Di cui CET1 <sup>3</sup>				
Di cui <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti all'Additional Tier 1				
Di cui <i>Low-Trigger-CoCos</i> appartenenti all'Additional Tier 1 <sup>4</sup>				
Di cui <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2 <sup>5</sup>			X	X
Di cui <i>Low-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2 <sup>5</sup>			X	X
<b>Esigenze non ponderate a livello dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone concern</i>) in funzione del <i>leverage ratio</i></b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>

<sup>1</sup> 2026 si applica solo al regime *gone concern* per le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale.

<sup>2</sup> Senza Tier 1 impiegato per adempiere le esigenze *gone concern*.

<sup>3</sup> Senza CET1 impiegato per adempiere le esigenze *gone concern*.

<sup>4</sup> Se in essere prima del 1.7.2016, fino al momento della prima chiamata di capitale questi CoCos sono computabili come *High-Trigger-CoCos* appartenenti all'Additional Tier 1 secondo la regolamentazione svizzera transitoria in materia di *too big to fail*.

<sup>5</sup> Se in essere prima del 1.7.2016, fino al momento della prima chiamata di capitale questi CoCos sono computabili come *High-Trigger-CoCos* appartenenti all'Additional Tier 1 secondo la regolamentazione svizzera transitoria in materia di *too big to fail*.

## Publicazione delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

	Norme transitorie		Norme definitive (dal 2020 e dal 2026 <sup>1</sup> )	
Totale in base alle dimensioni e alla quota di mercato (replicazione delle esigenze <i>going concern</i> )				
Riduzione in ragione degli sconti di cui all'art. 133 OFoP <sup>6</sup>				
Riduzione in ragione della detenzione di fondi supplementari sotto forma di CET1 o di capitale convertibile secondo l'art. 132 cpv. 4 OFoP				
Totale (netto)				
<b>Fondi computabili supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone concern</i>)</b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>	<b>CHF</b>	<b>in % LRD</b>
Totale				
Senza CET1 impiegato per adempiere le esigenze <i>gone concern</i>				
Di cui Additional Tier 1 impiegato per adempiere le esigenze <i>gone concern</i>				
Di cui <i>High-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2				
Di cui <i>Low-Trigger-CoCos</i> appartenenti al Tier 2				
Di cui Tier 1 non conforme a Basilea III				
Di cui Tier 2 non conforme a Basilea III				
Di cui <i>bail-in bonds</i>				
Di cui garanzia dello Stato o meccanismo analogo <sup>7</sup>				

### Osservazioni:

1. Le note a piè di pagina 2–5 sono parte integrante della tabella.
2. Le informazioni riportate nella colonna «Norme definitive (dal 2020 o dal 2026)» devono in linea di principio essere calcolate senza trasferimento di fondi propri che comporti una riduzione delle esigenze *gone concern* secondo l'art. 132 cpv. 4 OFoP. Se un istituto decide di effettuare un tale trasferimento, deve spiegarlo in modo chiaro in una nota a piè di pagina.

<sup>6</sup> Solo per le banche di rilevanza sistemica che operano a livello internazionale (v. art. 132 cpv. 4 OFoP).

<sup>7</sup> Solo per le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale (v. art. 132a OFoP).



## Corporate governance

La gestione, i controlli e la gestione del rischio operati dall'istituto devono essere pubblicati e spiegati in maniera adeguata.	1
Occorre pubblicare le seguenti informazioni:	2
• La composizione nonché la carriera pregressa e la formazione dei singoli membri dell'organo preposto all'alta direzione. Devono essere comprovati i membri indipendenti in conformità al nm. 17 segg. della Circ. FINMA 17/1 «Corporate governance – banche».	3
• L'organizzazione dell'organo preposto all'alta direzione, in particolare la composizione della presidenza e l'eventuale costituzione e composizione dei comitati in conformità al nm. 31 segg. della Circ. FINMA 17/1.	4
• La composizione nonché la carriera pregressa e la formazione dei singoli membri dell'organo preposto all'alta direzione.	5
• L'orientamento strategico al rischio e il profilo di rischio dell'istituto come pure la valutazione della situazione di rischio da parte della direzione degli istituti di rilevanza sistemica.	6
Gli istituti delle categorie di vigilanza 1–3 devono pubblicare le seguenti informazioni della Direttiva di SIX Exchange concernente le informazioni in materia di <i>corporate governance</i> .	7
• La struttura del gruppo (gruppo finanziario) come pure degli azionisti importanti e di eventuali partecipazioni reciproche (punto 1 della Direttiva SIX).	8
• Le ulteriori attività e relazioni d'interesse dei membri dell'organo preposto all'alta direzione (punto 3.2).	9
• L'organizzazione interna e la ripartizione delle competenze dell'organo preposto all'alta direzione come pure gli strumenti di informazione e controllo nei confronti della direzione (punti 3.5–3.7).	10
• Le ulteriori attività e relazioni d'interesse dei membri dell'organo preposto all'alta direzione (punto 4.2).	11
• I principi e gli elementi alla base della remunerazione e dei programmi di partecipazione per i membri dell'organo preposto all'alta direzione e della direzione come pure le competenze e la procedura per la relativa determinazione (punto 5.1).	12
• Per quanto concerne l'ufficio di revisione e la società di audit prudenziale, la durata del mandato di revisione o di audit, la durata della funzione di revisore responsabile e di auditor responsabile, l'onorario per la revisione e l'audit relativi all'esercizio concluso, gli onorari supplementari come pure gli strumenti d'informazione della società di revisione nei confronti dell'organo preposto all'alta direzione (punti 8.1–8.4).	13

## Rischi finanziari legati al clima

Le banche delle categorie di vigilanza 1 e 2 pubblicano ogni anno, nel quadro della rendicontazione annuale, informazioni concernenti la gestione dei rischi finanziari legati al clima.	1
La pubblicazione comprende almeno le seguenti informazioni:	2
caratteristiche principali della struttura di <i>governance</i> di cui la banca dispone per identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi finanziari come pure per effettuare il rendiconto in materia,	3
descrizione dei rischi finanziari legati al clima a breve, medio e lungo termine, del loro influsso sulla strategia commerciale e di rischio, come pure delle loro ripercussioni sulle attuali categorie di rischio,	4
strutture e processi di gestione del rischio per identificare, valutare e gestire i rischi finanziari legati al clima,	5
informazioni quantitative (indicatori e obiettivi) concernenti i rischi finanziari legati al clima e metodologia utilizzata.	6
Le banche pubblicano i criteri e i metodi di valutazione con cui esse valutano l'essenzialità dei rischi finanziari legati al clima.	7

# Elenco delle modifiche



## La presente circolare è modificata come segue:

Modifiche del 7 dicembre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017.

Nuovi nm.	7.1, 14.1, 37.1, 41.1, 64, 65
Nm. modificati	1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 42, 49, 53
Nm. abrogati	43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52

Modifiche del 21 settembre 2017 entrate in vigore immediatamente.

nm. modificati	59, 60
----------------	--------

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

Nuovi nm.	7.2, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6
Nm. modificati	1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 20, 25, 32, 40, 59, 60, 63, 64, 65
Nm. abrogati	3, 4, 7, 16, 17, 18, 27, 37.1, 42, 48, 49, 53, 56
Altre modifiche	Nuovo titolo prima del nm. 14.2, 42, 49

Modifiche del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nuovi nm.	8.1
Nm. modificati	61, 62, 64, 65
Nm. abrogati	14.5, 57, 58, 59, 60

*Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.*

Modifiche del 6 maggio 2021 in vigore dal-1° luglio 2021.

Nuovi nm.	56
Nm. modificati	14.1, 14.2

Modifica del 8 dicembre 2021 in vigore dal 31 dicembre 2021.

Nuovi nm.	66
-----------	----

---

## Gli allegati della presente circolare sono modificati come segue:

Modifiche del 7 dicembre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017.

L'allegato 4 è diventato l'allegato 6.

# Elenco delle modifiche



Nuovi	Allegati 4, 5 e 7
Modificati	Allegato 1, numero 2 Allegato 2: Tabella 2, n. 64, 65–68a, 68c, 68e Allegato 2: Tabella 4, n. 5a e 10a Allegato 2: Tabella 7, scopo Allegato 2: Tabella 24, n. 1 e 4 Allegato 2: Tabella 48, nota a piè di pagina 1

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

Nuovo	Allegato 2 «Tabelle fisse e flessibili»: Tabelle KM1, KM2, PV1, TLAC1, TLAC2, TLAC3, GSIB1, CCyB1, LIQA, LIQ2, IRRBBA1, IRRBB1, REMA, REM1, REM2, REM3
Modificato	Allegato 1 «Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione» Allegato 2 «Tabelle fisse e flessibili»: OVA, OV1, LI1, LI2, LIA, CC1, CC2, CCA, CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CCR3, CCR5, CCR7, LR1, LR2, LIQ1, SEC1, SEC2, SEC3, SEC 4, MR1, IRRBBA
Abrogato	Allegato 3 «Corrispondenze fra le tabelle» Allegato 4 «Pubblicazione minima»
Altre modifiche	L'allegato 5 «Pubblicazione da parte delle banche di rilevanza sistemica» è diventato l'allegato 3, l'allegato 6 «Modello di presentazione annuale delle agevolazioni a livello di singolo istituto» è diventato l'allegato 4, l'allegato 7 «Corporate governance» è diventato l'allegato 5.

Modifiche del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Modificato	Allegato 2: la tabella KM1 «Parametri regolamentari fondamentali» viene integrata con una tabella relativa alla pubblicazione annuale per gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche. Allegato 2: nota a piè di pagina 3 nella tabella IRRBB1
Abrogato	Allegato 4 «Modello di rappresentazione annuale delle facilitazioni a livello di singolo istituto»
Altre modifiche	L'allegato 5 «Corporate governance» diventa l'allegato 4. Allegato 3: osservazione 2 nella tabella 1 e nella tabella 2

Modifica del 6 maggio 2021 in vigore dal 1° luglio 2021.

Nuovo	Allegato 5 «Rischi finanziari legati al clima»
-------	--

Modifiche del 8 dicembre 2021 in vigore dal 31 dicembre 2021.

Modificato	Allegato 2: Tabella LIQ2, contenuto, n. 7, 18, 19
------------	---